

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Diritto canonico e Amoris laetitia*, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 234.

IL presente volume, edito per i tipi della Libreria Editrice Vaticana, presenta i novi interventi degli altrettanti illustri relatori che hanno preso parte al 50° convegno nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana, tenutosi a Catanzaro Lido dal 3 al 6 settembre 2018, attorno al tema di grande attualità esposto nel titolo dell'opera, la quale si apre con un ricordo (pp. 7-9) del compianto Carlo Gullo, a cui queste pagine vengono dedicate.

Dopo l'introduzione (pp. 11-12) di Erasmo Napolitano, presidente dell'ASCAI, viene riportata la prolusione iniziale di Vincenzo Paglia, dal titolo «*Le implicazioni ecclesologiche di Amoris laetitia*» (pp. 13-24), nella quale il Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II coglie alcune implicazioni di ordine ecclesiologico che l'Esortazione in parola suggerisce, al fine che essa possa venire ben accolta ed attuata. Anzitutto – rileva l'Autore – *AL* chiede che la famiglia non sia più pensata solamente come destinataria di un'azione formativa, di un agire pastorale o sacramentale, ma venga riconosciuta quale essa stessa soggetto di azione. Evidenzia saggiamente il Presule che questo non si traduce in una disputa fra dottrina e pastorale: tale

artificiosa separazione, difatti, non dovrebbe mai darsi; si deve, invece, secondo Paglia, assumere un nuovo stile ecclesiale per il quale la Chiesa medesima sia famiglia, rendendo familiare l'intera pastorale. In tale ottica, per l'Autore, si dovrebbe sviluppare il legame fra il sacramento del matrimonio e la famiglia. Ed è qui che, non senza ragione, Paglia nota come nel Codice di Diritto Canonico manchi un diritto di famiglia, mentre l'attenzione si concentra primariamente sul sacramento in sé. Rimane, invece, solo accennato il tema delle “cd. proibizioni” per coloro che vivono in una situazione matrimoniale irregolare, circa le quali pare che l'Autore nutra perplessità dal momento che non sono esse formulate in un canone del Codice. Tuttavia, per non scadere nel positivismo, è bene rammentare come la norma, la cui funzione è sempre strumentale alla realtà e alla verità, non dipenda meramente dalla sua formulazione positiva, ma si dia, in quanto razionale, in sé, oltre che dover avere in mente il fatto che vi sono diverse modalità di formulare la disciplina.

Héctor Franceschi incentra la sua riflessione su «*La dimensione giuridica nella pastorale familiare alla luce dell'Amoris laetitia*» (pp. 25-47). La premessa del Professore è basilare per ben affrontare ogni argomento: con Salvatore Lener e Pedro-Juan Viladrich, si tratta di superare una visione riduzionistica del diritto, specialmente di quello matrimoniale,

secondo la quale esso si occuperebbe soprattutto della nullità del matrimonio, avendo quindi poco da offrire alla pastorale matrimoniale, contrapponendo diritto e pastorale, per un diritto canonico matrimoniale che – di contro – si focalizzi sulla fisiologia del matrimonio e della famiglia, alla luce di quell'abbondante recente magistero che l'Autore non manca di citare in modo puntualissimo. Franceschi sottolinea come il matrimonio e la famiglia siano realtà primordiali ed originarie nelle quali, pertanto, la giuridicità non è acquisita, ma è naturale. Così un diritto del matrimonio e della famiglia deve essere costituito da un ampio nucleo di diritto naturale, nella ferma e chiara consapevolezza che non esistono un matrimonio ed una famiglia canonici o civili, ma che si danno regolamentazioni canoniche e civili di istituti che sono unici in sé, in natura. Data tale premessa, si può ben cogliere come un documento che potrebbe apparire più prettamente di afflato pastorale, come l'AL, non possa non essere al contempo pure giuridico, secondo quanto argomenta in modo chiaro l'Autore. È la verità dell'indissolubilità il punto d'incontro tra diritto e pastorale matrimoniale, come l'Esortazione stessa mostra, in perenne continuità con l'intero magistero della Chiesa. Si deve così avere presente che, pastori ed operatori dei tribunali, compiono un ministero di verità: solo nella verità sul vincolo v'è una risposta davvero pastorale, che mira alla *salus animarum*.

Benedict Ndubueze Ejeh si intrattiene su «*Preparazione matrimoniale tra magistero, normativa e pastorale*» (pp. 49-69), assumendo un approccio storico-analitico, che delinea l'evoluzione dell'istituto della preparazione al matrimonio, individuandone le problematiche e trat-

teggiandone possibili vie di soluzione. L'Autore ricorda fin da principio che intende la preparazione secondo la doppia accezione statica e dinamica, ovvero relativamente allo stato di essere preparati al matrimonio come vocazione cristiana e, insieme, il percorso e gli strumenti volti al raggiungimento di ciò. Tracciate, così, le linee di sviluppo storico, l'Autore evidenzia come l'approccio che AL promuove sia quello di un catecuminato prematrimoniale, ovvero un itinerario di fede adeguato a questo tempo di secolarizzazione. Con speciale riguardo al documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia *Preparazione al sacramento del matrimonio* e al *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, il Professore nota come non vi sia un modo organico di trattare tale preparazione, né di stabilirne in maniera chiara ed univoca l'obbligatorietà, né di dirne la durata ideale, aprendo così un'interessante riflessione *de iure condendo*, in quel rapporto simbiotico ed osmotico che deve esservi sempre, come già accennato, fra diritto e pastorale.

Vincenzo Bertolone propone un intervento su «*La formazione degli operatori a servizio della famiglia*» (pp. 71-87). L'Ecc.mo Autore apre con una premessa in ordine al concetto di famiglia nel panorama odierno, quale necessaria premessa per intendere come formare oggi operatori pastorali adeguati; passa poi a configurare gli operatori pastorali e giuridici secondo quanto richiesto da AL, per considerare in seguito le indicazioni dell'istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale* della Congregazione per l'Educazione Cattolica e, infine, giungere a presentare stimolanti conclusioni che suggeriscono valide vie per affrontare il futuro.

Miguel A. Ortiz tratta di «*Natura ecclesiale e riflessi civili del processo di nullità del matrimonio*» (pp. 89-130), in un intervento che si distingue per la ricchezza di bibliografia indicata in calce. L'Autore non poteva che muovere dal ribadire il concetto espresso da papa Francesco nell'atto di dare alla Chiesa la riforma canonica del processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Il Romano Pontefice, come si ricorda, ha evidenziato, difatti, il valore ecclesiale del processo e lo ha difeso come via privilegiata per conoscere la verità del sacro vincolo, imperniandosi, tale processo, su alcuni capisaldi magistralmente esposti dal Professore: l'inclinazione naturale al matrimonio; la centralità del consenso; il carattere pubblico del matrimonio; l'inderogabilità del carattere dichiarativo del processo; il *favor matrimonii* e le correlate garanzie di protezione. In tale maniera si confuta la posizione del Card. Kasper, da questi espressa in Concistoro il 20 febbraio 2014, secondo il quale sarebbe da affidare la decisione sulla validità ad un'istanza ritenuta più pastorale dei tribunali ecclesiastici. Interessante, poi, è l'analisi che l'Autore fa del valore probatorio delle dichiarazioni delle parti, dal Codice del 1983, alla *Dignitas connubii*, fino al *MIDI*, evidenziando – contro ogni interpretazione data in un'ottica di rottura e di discontinuità – come, di fatto, la norma si ponga in continuità con la disciplina a favore della conoscenza della verità sul vincolo matrimoniale posto in esame. Il confronto con le diverse posizioni in dottrina, richiamate in nota, si fa qui avvincente. In conclusione, l'Autore suggerisce come sia la *prudencia iuris* l'arte che permette di applicare la norma secondo *recta ratio*. Si passa, così, all'altrettanto appassionante questione dell'efficacia civile delle

sentenze canoniche in materia, che ha la sua ragion d'essere nell'unicità della realtà matrimoniale. Esposto il sistema italiano, Ortiz si confronta con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 17 luglio 2014 vertente sulla rilevanza della durata della convivenza coniugale circa la validità del vincolo. Ciò che informa il sistema canonico in materia è l'insostituibilità del consenso e, quindi, il ragionamento sostenuto dai togati italiani non pare armonizzabile con tale basilare principio canonico. In seguito, il Professore non si sottrae dal trattare le articolate osservazioni che la dottrina non ha mancato di sollevare in merito ad una possibile difficoltà da parte civile di delibare le sentenze canoniche dopo l'entrata in vigore del *MIDI*. Ancora una volta le diverse posizioni sono messe in dialogo e a confronto da Ortiz, che distingue fra questioni che non rappresenterebbero un problema in tale ottica (la mutata struttura dei tribunali ecclesiastici italiani rispetto al m.p. *Qua cura* di Pio XI; il giudice monocratico nel processo breve; l'attuale disciplina circa i titoli di competenza, di cui al vigente can. 1672; la soppressione della doppia conforme; la possibilità di dare valore di prova piena alle dichiarazioni delle parti *ex can. 1678 §2*; che la potestà giudiziaria, *in Ecclesia*, venga esercitata da persone con una preparazione non equivalente a quella dei giudici statali) ed altre che, invece, potrebbero sollevare qualche difficoltà (il diniego dell'appello ritenuto meramente dilatorio *ex can. 1687 §4*; il rischio della violazione del contraddittorio a motivo della formulazione generica del *dubium* in Rota, secondo quanto sancito nel *Rescriptum* del 7 dicembre 2015; la facoltà concessa – dallo stesso documento – al Decano della Rota di dispensare per grave causa dalle

Norme Rotali; la limitazione della libertà di scelta del patrono presso la Rota, questione ora corretta; la possibilità che, nel processo breve, venga limitato alle parti l'accesso al materiale istruttorio).

Un tema che ha occupato, e continua ad occupare, gli studiosi è pure quello affidato a Francesco Catozzella: «*L'integrazione nella comunità cristiana dei fedeli in situazione matrimoniale irregolare*» (pp. 131-157). Il Professore muove la sua riflessione partendo dalle direttive fornite dal discorso pronunciato da San Giovanni Paolo II ai partecipanti alla giornata accademica per i vent'anni del nuovo Codice, nel 2003. Il Pontefice metteva in guardia da due pericolosi riduzionismi: collocare il Codice fuori dalla tradizione giuridica della Chiesa e pretendere di interpretare ed applicare le leggi ecclesiastiche distaccandole dalla dottrina del magistero. Se è vero che il Codice ha una natura strumentale, si deve evidenziare, nel discorso fatto dall'Autore, che tanto la disciplina canonica, quanto il magistero si pongono sulla stessa linea: insegnare, promuovere e tutelare la verità. Ciò detto, Catozzella guarda alla possibilità per i fedeli che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare di assumere ministeri e servizi ecclesiali e lo fa anzitutto offrendo un'ampia panoramica sullo *status quaestionis*, per poi esporre le indicazioni dell'Esortazione apostolica in merito ed i diversi orientamenti dati successivamente da alcune Conferenze episcopali e singoli vescovi, per concludere con delle considerazioni di natura sistematica. Afferma l'Autore che, se è vero che *AL* invita ad una integrazione di tali fedeli in quanto non sono separati dalla Chiesa ma ne sono parte effettiva, tale aspetto non può declinarsi necessariamente ed unicamente in senso funzionale, quasi che si fosse

più cristiani se (e solo se) si fosse lettori, catechisti, insegnanti di religione... La via di soluzione proposta nel testo, ovvero di valutare nella situazione particolare la sussistenza dei requisiti di idoneità e di opportunità, apre tuttavia ad una strada che può rivelarsi una selva fitta, ove a farla da padrone, di contro ad un oggettivo stato di vita, sarebbe una lettura soggettiva che potrebbe avere per alcuni un sapore pericolosamente discriminante e divisivo nella comunione ecclesiale. Difatti, se ad un fedele in situazione irregolare per motivi soggettivi si concedesse di essere catechista, lettore o docente, mentre la medesima cosa venisse negata ad un altro che fosse in un contesto simile, apparirebbe chiaro non solo e non tanto una diversità di trattamento, quanto piuttosto un giudizio che si rende esterno ed esteriore circa qualità e situazioni soggettive e non note in foro esterno e su un piano oggettivo.

Giuseppe Bonfrante, in seguito, si concentra sul tema: «*Charitas unit: indissolubilità e sacramenti in Amoris laetitia*» (pp. 159-170). È un'interessante lettura dell'Esortazione apostolica circa i suddetti due aspetti, mostrandone tutta la ricchezza e la continuità col magistero precedente, per una comprensione ed applicazione corretta e fedele.

Salvatore Berlingò presenta un articolato testo, ricchissimo di spunti e di richiami bibliografici, dal titolo: «*La convinzione della nullità del proprio matrimonio: riflessi sull'ordinamento processuale*» (pp. 171-198). In esso il Professore mostra la compatibilità e la compenetrazione fra misericordia, cura pastorale e retto ed equo esercizio della funzione giudiziaria che si espleta nei processi matrimoniali canonici. Si assume il paradigma della "discontinuità nella con-

tinuità” avanzato dal compianto prof. Bonnet, che anticipa, secondo Berlingò, il principio della “gradualità pastorale” insito in *AL*: si tratta di valorizzare in seno ai processi matrimoniali il discernimento della convinzione dei soggetti circa la nullità del proprio matrimonio. Avrebbe forse giovato, comunque, un più deciso richiamo al *favor veritatis* e alla ricerca della verità sul vincolo coniugale che deve presiedere all’azione del giudice, e di tutta la Chiesa, per non sbilanciarsi eccessivamente verso quella che l’Autore definisce “una sorta di presunzione processuale in favore della persona”, che potrebbe rivelarsi pericolosa, secondo quanto già avvenuto in un passato recente in alcune aree.

Chiara Minelli sviluppa il tema: «*Matrimonio civile e convivenze more uxorio nella recente riflessione ecclesiale*» (pp. 199-223). La Professoressa prende le mosse dall’espressione di *AL* 76: “semi del Verbo e situaizoni imperfette”, ravvisando l’urgenza pastorale che la Chiesa deve avere verso tale questione, nell’odierno panorama di “decostruzione della famiglia”, secondo quanto l’Autrice richiama rifacendosi in modo articolato e completo a numerose allocuzioni pontificie alla Rota Romana. Provvido è il richiamo all’indimenticabile e grande card. Carlo Caffarra e al suo invito a guardare la complessa realtà alla luce del progetto di Dio, ma non per andare oltre, ma per portare a perfezione e a verità quelle situazioni che non sono un bene imperfetto o incompleto, ma che si pongono come diverse dal progetto di Dio e che, quindi, postulano correzione e conversione. La Professoressa ben ricorda come l’indole naturalmente giuridica del matrimonio faccia sì che il diritto canonico veda corroborata la sua valenza ermeneutica, respingendo la pretesa di separare le leg-

gi della Chiesa dagli insegnamenti magisteriali, come se appartenessero a due distinte sfere. Per l’Autrice, la pastorale intercetta il discorso giuridico nella necessità di riconoscere delle differenze fra le diverse situazioni, pur rimanendo – a nostro sommesso avviso – qualche perplessità in merito alla possibilità che un bene in sé possa darsi in modo “graduale” in situazioni che si pongono fuori o contro di esso. Riferendosi alla migliore e più recente canonistica in modo scientifico ed interessante, la Minelli giunge ad una condivisibile conclusione: si tratta di offrire alla pastorale le soluzioni più efficaci secondo gli strumenti giuridici che la Chiesa si è data e non prescindendo da essi, entro le linee direttrici della sovranità del consenso e della possibilità di convalidazione per coloro che versano in certune situazioni irregolari.

Chiude il volume Vincenzo Varone con un testo su «*L’accessibilità al processo di nullità matrimoniale*» (pp. 225-233), che la recente riforma pontificia ha voluto sommamente garantire e promuovere. L’Autore, vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro, asserisce anzitutto che l’accessibilità si declina nella possibilità per il fedele di capire la verità del proprio matrimonio. A livello normativo, rileva Varone, si è così tentato di dare a tutti i fedeli tale possibilità; si è cercato di semplificare le procedure; si è resa centrale la figura del vescovo; si è rimarcata la necessità di avere personale sufficiente e preparato. L’accesso al tribunale risulta facilitato dalla centralità della figura episcopale; dalla prossimità fisica, di linguaggio ed economica del tribunale. Vie che garantiscono al fedele l’accesso al tribunale sono le varie strutture deputate ad offrire servizi di consulenza, in modo dislocato nel territorio, secondo un

vademecum che andrebbe redatto; l'ampliamento dei fori competenti; la garanzia di celerità nel giudizio; la capacità di garantire al fedele la miglior difesa; la formazione degli operatori.

L'opera, dunque, si presenta assai preziosa perché fa conoscere gli atti del prestigioso convegno organizzato dalla benemerita ASCAI nel 2018 su un tema di grandissima attualità, che postula ancora studio e ricerca e, forse, anche soluzioni *de iure condendo*. Per avvantaggiare il canonista, il pastore e l'operatore giuridico avrebbe giovato ed arricchito il tomo già di valido spessore l'aver proposto una bibliografia finale che riportasse i principali studi finora prodotti sul rapporto fra diritto ed *Amoris laetitia* e sulle questioni più prettamente giuridico-pastorali che l'Esortazione presenta.

L'auspicio col quale ci sentiamo di concludere è che, per il bene dei fedeli ed una migliore comprensione ed attuazione nella Chiesa del documento pontificio, siano molti coloro i quali abbiano a volgere la loro attenzione a queste pagine così dense e significative, che raccolgono le riflessioni di sì prestigiosi e validi Autori.

GIOVANNI PARISE
parisemarco1980@virgilio.it
Membro ASCAI e GIDDC

JONAS ACHACOSO, *Due Process in Church Administration. Canonical Norms and Standards*, Pamplona, EUNSA, *Colección canónica*, 2018, pp. 256.

CON questo libro, Monsignore Jonas Achacoso, Vicario giudiziario aggiunto nella diocesi di Brooklyn (USA), ha vinto, *ex aequo* con G. Parise e il suo volume, *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni*

razioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il premio Monsignor Arcangelo Ranaudo nella sua edizione del 2019. Come è saputo, il premio Ranaudo viene assegnato dalla Segnatura Apostolica, che mira a promuovere lo studio della giustizia amministrativa ecclesiastica.

Per quanto riguarda l'opera premiata ora recensita, come rileva il prof. Jorge Miras nella prefazione, essa intende contribuire a far conoscere la pratica della procedura amministrativa nell'ambito del diritto canonico, soprattutto agli operatori della Chiesa di lingua madre inglese. Tale conoscenza si rende necessaria dal momento che le decisioni amministrative sono umane e, quindi, fallibili. Senza le norme e gli standard appropriati, applicabili al processo decisionale amministrativo, possono facilmente verificarsi giudizi errati che portano a scelte sbagliate, inopportune o addirittura dannose. Emerge, pertanto, la necessità di contare con una giusta procedura richiedente, a sua volta conoscenza di principi generali procedurali per il rilascio degli atti amministrativi.

D'altra parte, la realtà fa vedere che sono numerosi e variegati i tipi di provvedimenti che devono essere emanati nell'ambito dell'amministrazione ecclesiastica come, ad esempio, permessi, dispense, nomine, erezioni, soppressioni, ecc. Alcuni di questi pubblici interventi sono regolati da procedure ben definite ma, spesso non esistono norme specifiche da seguire. In una tale situazione, per l'efficienza nella governance e per un'adeguata protezione dei diritti delle persone, il giusto procedimento nell'amministrazione della Chiesa diviene un requisito necessario per assicurare, appunto, decisioni giuste.

L'autore, che dà buona prova di saper destreggiarsi nella letteratura sull'argomento, fa presente che gran parte degli studi sul Diritto amministrativo canonico scritti in lingua inglese riguardano i rimedi giuridici vigenti (ricorsi gerarchici o contenziosi amministrativi) contro le decisioni che si reputano sbagliate e, invece trattano soltanto secondariamente la tappa formativa dei provvedimenti amministrativi. Achacoso, seguendo la scia di altri autori dell'ambito nordamericano come Beal, Huels e Daniel, si occupa della procedura di emanazione dell'atto amministrativo cioè di come evitare decisioni difettose, convinto che "prevenire è meglio che curare".

Il libro viene strutturato in cinque capitoli. Nel primo l'autore cerca di presentare gli strumenti concettuali essenziali e terminologici di uso più corrente nella materia, a partire dai vocaboli impiegati nel Codice di Diritto Canonico. Il secondo capitolo segue lo sviluppo storico delle norme canoniche che sono all'origine della vigente regolamentazione in questo settore. I tre restanti capitoli trattano ciascuno di una delle fasi della procedura (*the initiation phase, the substantiation phase, the conclusion phase*).

Una delle convinzioni che accompagna la trattazione è quella secondo cui il regolare svolgimento della procedura promuove l'accurato accertamento dei fatti che, a sua volta, risulta indispensabile per cercare la verità, senza la quale non è possibile avere una decisione giusta.

Altra linea di fondo vede nel rispetto della dignità della persona e del fedele il motivo per cui è necessario prevedere la giusta partecipazione degli amministrati nell'adozione delle decisioni che li riguardano (il che, ovviamente, richiede ascoltare, assistere e consigliare le persone interessate nonché spiegare loro le

ragioni dei provvedimenti che li concernono).

Nell'opera vengono ricordati testi normativi antichi, come le *Regulae Apostolicae Cancellariae*, usate già nel secolo XIV, nelle quali l'autore scorge un precedente remoto della legislazione sulla procedura amministrativa. Attraverso i secoli, le norme procedurali per l'emanazione delle decisioni di governo hanno sperimentato dei cambiamenti fino ad arrivare al momento della seconda codificazione della Chiesa, che ha avuto come esito la regolamentazione vigente in materia.

Achacoso studia lo sviluppo dei diversi progetti normativi "de procedura amministrativa", dei primi anni settanta del secolo scorso, fino ad arrivare alle norme codicili che, come lui sottolinea, sono il punto di riferimento in materia: il can. 57 CIC per la fase iniziale, il can. 50 CIC per la fase istruttoria e il can. 51 CIC per la fase conclusiva. Per questo ultimo canone, l'autore richiama la comparazione con il can. 1519 § 2 CCEO, sempre sulla necessità della motivazione dei provvedimenti, dove lui constata una migliore tutela da parte del canone orientale dei beni coinvolti. Comunque, va osservato per inciso che, paradossalmente, i canoni del CIC cardini del sistema procedurale amministrativo non sono inclusi nel capitolo I del titolo IV del CIC sugli atti amministrativi singolari, contenente le norme comuni a tutti gli atti amministrativi, bensì appartengono al capitolo II, relativo ai decreti singolari e ai precetti. Verrebbe da chiedersi se, dopo la esperienza positiva dell'operatività del rescritto configurato come atto amministrativo singolare nel sistema canonico, non sarebbe utile un provvedimento legislativo riguardante l'estensione dell'applicazione di tali canoni a tutti gli atti amministrativi singolari e non sol-

tanto ai decreti. È questa una considerazione sollevata dalla lettura del premiato libro di Jonas Achacoso che, a mio parere, segna, un nuovo passo in avanti in ordine alla valorizzazione della procedura nell'attività amministrativa della Chiesa.

JAVIER CANOSA

canosa@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

LUCA CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Milano, Wolters Kluwert Cedam, 2018, pp. 554.

SANTA SEDE e diritto internazionale: due espressioni che ai più possono risuonare come un inconciliabile ossimoro. Di fatti non manca chi pensi che l'attività della Santa Sede sia sostanzialmente morale, salvo ammettere la sussistenza di qualche accordo con lo Stato Italiano per poter mantenere l'apparato fisico della Città del Vaticano, al più identificato come uno dei micro-Stati; e l'imbarazzo cresce quando occorre declinare la relazione tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano.

La lettura di questo volume rivela che don Luca Caveada non intende affrontare in forma astratta nel suo studio il tema della soggettività internazionale del soggetto «Santa Sede»; piuttosto, la presente esposizione consiste in una ricerca che, attingendo ad un'intuizione del Professore Vincenzo Buonomo, è orientata a mostrare quanto la Santa Sede sia oggi un soggetto della Comunità internazionale, a pieno titolo e non «*sui generis*», espressione con la quale troppo spesso si liquida il tema, affermandone una capacità limitata. L'argomento della presente indagine, quindi, è intenzionalmente limitato non al piano che de-

finiremmo politico (nel senso di qualità delle scelte), ma piuttosto si dispiega sul piano propriamente giuridico.

La ricerca muove dalla constatazione che la Santa Sede è parte a numerosi trattati internazionali, talora in materie disciplinate dall'ordinamento canonico *ad intra*: è il caso delle scuole cattoliche, delle facoltà o università pontificie, o più semplicemente dei diritti umani, oggi declinati in plurimi ambiti della vita quotidiana. Si pensi al diritto di associazione: chi potrebbe, nel contesto attuale, interpretare la norma canonica senza alcun riferimento all'interpretazione e o alla prassi degli Stati dove i fedeli vivono, Stati che sono parte alle medesime Convenzioni con la Santa Sede? È corretto ipotizzare che, pur laddove non giunga a operare nella sua piena consistenza la sovranità della Santa Sede, tuttavia si dispieghino effetti giuridici canonici. Una domanda potrebbe semplificare il senso dell'indagine: può una scuola o una università «cattolica», tale in quanto riconosciuta sotto l'autorità della gerarchia della Chiesa, ignorare l'interpretazione della Santa Sede circa gli obblighi internazionali contratti ratificando una delle convenzioni dell'UNESCO, solo in quanto quella scuola si trova al di fuori del territorio dello Stato della Città del Vaticano? E l'interpretazione abbracciata dalla Santa Sede deve supporre indurre un conflitto indebito con lo Stato dove la scuola svolge le proprie attività se tale interpretazione non sia perfettamente coincidente con quella dello Stato in questione? Quale spazio per il margine di apprezzamento, nel rispetto della normativa dello Stato che – salvo sia uno Stato totalitario – solitamente lascia margini di autonomia agli enti privati? Si può negare una dignità a tali effetti giuridici dell'ordinamento canonico, o

si può leggere in essi una qualche efficacia che sia manifestazione della natura di tale ordinamento? Difatti, proprio questa efficacia costituisce una sorta di zona grigia, certamente inaccettabile per i sostenitori del positivismo giuridico: tuttavia essa costituisce un dato di fatto di cui tenere conto. Un altro punto interessante è affrontato nella presente ricerca: se nel rapporto tra Santa Sede e Stati le dinamiche sono più o meno conosciute, pur nel mutare dei tempi, risulta ancora meritevole di approfondimenti l'interazione tra Santa Sede e Organizzazioni internazionali, o – più ancora – tra Santa Sede e *treaty monitoring bodies* (talora comunemente chiamati «Comitati»). In ambito di diritti umani, nel sistema delle Nazioni Unite, essi sono nati per assistere gli Stati nelle loro buone intenzioni, ragion per cui fu loro conferita la facoltà di emettere «osservazioni» e «raccomandazioni» in un sistema di monitoraggio ciclico che avrebbe manifestato la permanente azione d'implementazione dei diritti affermati nelle Convenzioni costitutive. Ebbene, è noto che la Santa Sede afferma una propria lettura di taluni diritti e nega tale natura ad altre rivendicazioni (come in materia di salute riproduttiva): laddove l'interpretazione dei Comitati fosse divergente da quella affermata dalla Santa Sede, questa incorrerebbe in responsabilità internazionale per violazione di obblighi derivanti da trattato? I Comitati possono dirsi mandatari di un'interpretazione autentica dei soggetti stipulanti, ossia gli Stati? Sarebbe legittimo, al contrario, affermare che gli Stati sarebbero tenuti ad ottemperare alle pronunce dei Comitati, pronunce che essi stessi classificano come «*jurisprudence*»?

Premessa necessaria per l'Autore, in una simile indagine, è stato il trovare

dei criteri alternativi alla definizione di «Stato» codificata dalla Convenzione di Montevideo del 1933 (letteralmente la *Inter-American Convention on Rights and Duties of States*) che secondo la maggiore dottrina codifica elementi di diritto internazionale consuetudinario: criterio condiviso, ma non unico. Per riconoscere la sussistenza in quanto Stato sovrano, un'entità deve consistere in una popolazione stabile, sussistere su un territorio definito, essere dotata di un governo (effettivo) ed essere in grado di stringere relazioni internazionali (peraltro, secondo alcuni autori, quest'ultimo sarebbe un elemento che conseguirebbe – a stretto rigore – al fatto che un'entità assurga a Stato). I quattro elementi sono spesso applicati all'entità *Stato della Città del Vaticano*, argomento affiancato al soggetto *Santa Sede* per dimostrarne l'effettiva soggettività internazionale; ma da quanto appena premesso, si coglie come la sola entità dello Stato della Città del Vaticano non consenta di spiegare la complessiva portata dell'azione della Santa Sede nel diritto internazionale. Per questa ragione si è abbracciata la tesi di Giovanni Distefano, il quale predica il soggetto internazionale secondo il *principio di effettività*, il quale si manifesta attraverso l'esercizio di tre prerogative tipiche dei soggetti sovrani: lo *ius legationis*, ossia la capacità di stabilire relazioni diplomatiche, lo *ius contrahendi*, ossia la capacità di negoziare trattati internazionali e di osservarne gli obblighi godendone dei diritti, e lo *ius standi*, ossia la capacità di far fronte alla responsabilità internazionale. Avendo optato per il principio di effettività, l'Autore ha cercato di tessere un quadro che offra una lettura continuativa dell'attività della Santa Sede anche per il periodo succeduto alla perdita del do-

minio territoriale con la *debellatio* dello Stato Pontificio (1870-1929): per questa via si sono sottolineati i tratti costanti dell'attività internazionale del soggetto Santa Sede proprio nel campo delle relazioni diplomatiche, dell'attività negoziale, tanto nel campo della mediazione tra altri soggetti internazionali, quanto nella stipula di accordi internazionali, in particolare di quella tipologia comunemente chiamata «*Concordati*». La continuità dell'esercizio delle prerogative sovrane evidenzia come il soggetto Santa Sede goda ininterrottamente di una capacità giuridica e d'agire generale, non specializzata o limitata a un numero chiuso di ambiti. Proprio attraverso tale percorso si è intesa superare la qualificazione della Santa Sede come soggetto «*sui generis*», quasi che essa sia un soggetto sovrano ritornato, con limiti, dal regno del nulla; per vero esso fu – e per alcuni continua ad essere – un equivoco fondato sulla cattiva interpretazione dei Trattati Lateranensi. Questi hanno posto fine ad una controversia con l'allora Regno di Italia, ed hanno portato alla costituzione di un'entità territoriale che ai tempi fu correttamente letta dai giuristi come forma di garanzia reale per l'esercizio delle prerogative sovrane della Santa Sede, piuttosto che una sua limitazione. Se il tema delle relazioni diplomatiche con gli Stati s'inquadra in una esperienza sempre ricca di novità, ma sostanzialmente consolidata, la relazione tra Santa Sede e Organizzazioni internazionali postula una disamina delle situazioni: ragion per cui si è evocato, in forma sintetica, quali siano i *forum* internazionali nei quali la Santa Sede è maggiormente impegnata.

Per cercare di rispondere agli interrogativi formulati, alla luce di quanto considerato e premesso, l'Autore ha strut-

turato la ricerca in tre parti: una prima dedicata ad indagare l'identità del soggetto Santa Sede (in particolare su come si riparta la *potestas* per la quale si dispiegano gli effetti giuridici canonici), una seconda per indagare il quadro della Comunità internazionale, ed una terza per declinare la presenza della Santa Sede in tale quadro, con qualche prospettiva aperta.

Nella prima parte la lettura del soggetto Santa Sede è svolta nella prospettiva della sua presenza nella Comunità internazionale, ma con un'attenzione alla sua struttura interna: questo dovrebbe consentire di percepire la portata giuridica degli effetti canonici degli atti internazionalmente rilevanti, nella loro estensione quanto nei loro limiti. Difatti, la Santa Sede è l'organo centrale della Chiesa (cattolica), ma non tutta la Chiesa può dirsi rappresentare la Santa Sede. La sensibilità ed il magistero seguiti al Concilio Vaticano II, con le riforme canoniche seguenti, hanno portato ad una lettura del dato canonico adeguata al nuovo sentire circa l'identità della Chiesa. Il tema della *potestas* vorrebbe scandire l'analisi della portata degli effetti giuridici derivanti da trattati internazionali: ma la *potestas* si struttura in modo da rispettare l'identità della Chiesa universale, delle Chiese particolari e la loro relazione. La Chiesa non può essere esaminata in analogia con un comune Stato-apparato, ma si può tuttavia indagare il possibile o necessario ingresso di obbligazioni derivanti da accordi internazionali in forza dei legami canonici nonché dei correlativi doveri e diritti. Un quesito per esemplificare: un vescovo che disponga con decreto generale una norma per la propria diocesi, dovrà considerarsi tenuto a rispettare obblighi contenuti in una delle Convenzioni rati-

ficcate dalla Santa Sede? Coloro che redigono lo statuto di una facoltà pontificia, quindi soggetta alla Santa Sede, dovranno rispettare le previsioni delle Convenzioni dell'Unesco? Pertanto, il Caveada introduce una disamina dell'articolazione della Chiesa universale che offre riferimenti giuridico-canonici per pervenire ad una risposta ai quesiti d'indagine attraverso la chiave di lettura della «*communio*», nella proposta avanzata da Arturo Cattaneo e con il quadro interpretativo di Eugenio Corecco. La Santa Sede presiede una Chiesa che si articola in forme di comunione: *communio Ecclesiarum*, *communio hierarchica* e *communio fidelium*; in questo disegno sono state inserite le indagini inerenti la Curia romana, il tema del decentramento (ritendendo non compatibile il principio di sussidiarietà alla natura teologica della Chiesa), il principio di sinodalità, ed il *sensus fidelium* (nella parte in cui possa essere origine di norme consuetudinarie o interpretazione di dati positivamente posti o recepiti). Infine, è stata considerata la crescente attenzione per una strutturazione interna della Chiesa secondo principi non più territoriali, bensì personali, attraverso gli Ordinariati, in quanto anche questo aspetto riflette il dato storico della crescente mobilità della popolazione, anche a livello internazionale. Tradizioni liturgiche o appartenenza a movimenti, o semplicemente il fenomeno migratorio, sollecitano la Santa Sede a provvedere al governo in forme creative e duttili.

La seconda parte della ricerca è dedicata alla ricognizione dei tratti distintivi della Comunità internazionale contemporanea: qui le relazioni non si limitano agli accordi bilaterali, ma in modo crescente la globalizzazione e la volontà di proteggere interessi comuni ha spinto e

spinge gli Stati a sviluppare un sistema di trattati multilaterali e Organizzazioni internazionali. Riferimento dottrinale imprescindibile sono gli studi (in parte ancora in corso) della *International Law Commission* delle Nazioni Unite con sede in Ginevra. In un primo tempo ci si focalizza sul tema dell'interpretazione dei trattati lungo il tempo, sul valore della pratica susseguente e sui soggetti titolari ad instaurare un'interpretazione modificativa o generativa di nuove obbligazioni. Oltre al referente dottrinale, ci si è rivolti all'esperienza dei principali organi giurisdizionali delle Organizzazioni internazionali più rilevanti, il *wto Dispute Appellate Body*, l'*International Center for Settlement of Investment Dispute*, l'*International Tribunal for the Law of the Sea*, la *European Court of Human Rights*, e la *European Union Court of Justice*. L'intenzione dell'autore è recensire principi costanti e largamente condivisi dell'azione ermeneutica dei trattati internazionali, anche con attenzione a materie specifiche pur nel mutare delle condizioni socio-politiche e della sensibilità culturale. Quali principi allora possono guidare a una leale e corretta attualizzazione dei termini di un trattato? L'Autore, menzionando le diverse prospettive, rileva come non si trovino criteri univoci, nei quali tuttavia si manifesta la positiva vitalità e creatività del diritto internazionale. A fianco di una lettura dall'alto, nella prospettiva dei soggetti sovrani, si colloca l'evocazione di un'interessante lettura dal basso, nella prospettiva del dato esperienziale percepito nella quotidianità: in tal senso l'Autore ha trovato interessante la lettura proposta da Laurence Boisson de Chazourne, a partire dalla quale ha introdotto nella ricerca il tema della *soft-law* e della *lex specialis*. Particolar-

mente stimolante è la proposta di tale autrice, di riservare un'attenzione qualificata alla «*epistemic community*» quale passaggio per validare le pratiche. Il tema della *lex specialis* e dei regimi giuridici settoriali apre la sezione della ricerca in cui è indagata ed esposta con apprezzabile efficacia la portata di tale fenomeno normativo internazionale; nello specifico l'esame della *soft-law* nella sua genesi e nel suo affermarsi consente di percepirne la portata, oggi non trascurabile anche per la determinazione di scelte essenziali. La sezione circa l'esperienza dei *Treaty Monitoring Bodies* – o Comitati – con riferimento al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite conduce a cogliere come la Santa Sede partecipi pienamente al sistema di monitoraggio periodico, non limitando il proprio apporto al piano morale; allo stesso tempo lo studio accompagna il lettore a cogliere i margini di libero apprezzamento riservati alle parti, e pertanto consentiti anche alla Santa Sede che – quanto ad universo valoriale – su taluni temi si distacca nettamente da una certa sensibilità diffusa. Sui temi della *soft-law*, dei *treaty monitoring bodies* e del sistema della *periodical review* l'Autore – attingendo ad un utile recente contributo di Susan Egan – offre una lettura sintetica, chiara e fondata su un consistente referente dottrinale di autori di primo rilievo. Questo consente di valutare criticamente tutta la grande produzione di questi Comitati, sebbene essi stessi la qualificchino con il termine di «*jurisprudence*».

La larga diffusione di pratiche instaurate da strumenti di *soft-law* può portare alla nascita di un diritto internazionale consuetudinario? Questo l'interrogativo che l'Autore affronta di fronte alla proposta di taluni studiosi. Il tema del

diritto internazionale consuetudinario è dibattuto e non pare aprirsi a facili conclusioni; ma l'Autore correttamente evidenzia i tratti differenzianti della *soft-law*, evocando le posizioni in materia dei soggetti principali della Comunità internazionale.

La terza parte si pone come una sorta di rilancio della ricerca, passando attraverso i temi della responsabilità internazionale che segna il limite del libero agire sovrano dei soggetti della Comunità internazionale; ma al tempo stesso in questa terza parte sono presentati casi di iterazione giuridica tra Santa Sede ed Organizzazioni internazionali. La responsabilità internazionale (*ius standi*) costituisce un terzo parametro di verifica della soggettività internazionale: don Luca Caveada, rende conto di quanto il tema sia controverso, ricostruendo il percorso dei decennali lavori della Commissione del Diritto Internazionale; il tema della responsabilità internazionale ha poi condotto l'Autore a valutare anche il ruolo dello *ius cogens*, per il quale egli cita gli autorevoli contributi di Maurizio Ragazzi, oltre a quello delle obbligazioni *erga omnes*: l'intenzione è di mostrare come nella giurisprudenza e nella pratica internazionale la responsabilità internazionale costituisca una fattispecie di particolare gravità, non facilmente attivabile nemmeno ricorrendo a norme imperative, categoria peraltro tanto lineare nella teoria quanto ancora dibattuta nella pratica. Pertanto, l'Autore dimostra come anche in ambiti sensibili per interpretazione i soggetti sovrani conservino spazi discrezionali che non portino ad un'immediata attivazione dei meccanismi della responsabilità. Proprio in tema di responsabilità internazionale l'Autore porta alla luce come si affermi un ulteriore tratto di differenziazione

tra Stati e Organizzazioni internazionali, nonostante la tesi di alcuni per una loro sostanziale uguaglianza. Successivamente, proprio per constatare come al di là delle intenzioni, la vita concreta della Comunità internazionale conosca le sue fatiche, l'Autore tocca il tema dell'integrazione dei sistemi giuridici, riferendosi in particolar modo ai sistemi della regione europea: qui Unione Europea e Consiglio d'Europa cercano da anni un equilibrio che consenta una piena integrazione del diritto; ma al di là della volontà politica, sono emersi i limiti degli apparati giurisdizionali laddove essi siano chiamati ad integrarsi, non necessariamente su un piano gerarchico. Presentando la soluzione della Corte di Cassazione dell'Italia s'intuisce come anche l'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, e – *mutatis mutandis* – anche la Santa Sede conservi margini di sovrana autonomia, pur interagendo con i sistemi giuridici europei. Caveada, infatti, propone un'interessante indagine circa la compatibilità del processo canonico con i principi del giusto processo europeo: il caso non è teorico, ma attinge ai casi in materia di delibazione delle sentenze canoniche per la materia matrimoniale, quindi con base giuridica convenzionale in un contesto mutato negli anni recenti. E difatti, aprendo la riflessione all'ambito penale, l'Autore constata come in questo dominio il lavoro per una compatibilità sia ancora ampiamente da coltivare. Alcuni sintetici riferimenti all'Interpol, all'OSCE e alle convenzioni con l'Unesco chiudono la ricerca in chiave dimostrativa, ma al tempo stesso costituiscono ipotesi di ulteriori riflessioni.

In conclusione, la profondità dell'esposizione, il rigore dell'analisi portato avanti, l'ampiezza e l'originalità degli orizzonti aperti dimostrano che il pre-

sente studio di don Luca Caveada costuirà un testo di consultazione obbligatoria per quanti vorranno interrogarsi sull'attività della Santa Sede nel diritto internazionale contemporaneo.

FERNANDO CHICA ARELLANO

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI (a cura dell'Area Giuridica), *Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata*, Bologna, Edizione Dehoniane, 2017, pp. 246.

ATTUALMENTE non c'è dubbio che essere Superiore di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica non significa soltanto occuparsi della vita spirituale e carismatica, ma spesso la sua vita è una continua sfida sulle questioni di buon governo. Tale governo ha diversi campi di azione e soprattutto esige una buona conoscenza del diritto, non solo canonico, ma anche civile. Per trovare degli aiuti gli stessi Superiori costruiscono dei gruppi che approfondiscano diverse questioni di governo. In tal modo nel 2017 è stata pubblicata la nuova edizione del libro intitolato "Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata" a cura dell'area giuridica della Conferenza Italiana Superiori Maggiori. Il libro contiene 19 articoli che affrontano diverse questioni giuridiche emerse nel corso degli anni. I temi non sono organizzati con un criterio cronologico, ma raggruppate per ambiti tematici. Prima di presentare le questioni specifiche viene aggiunta una breve introduzione: "Le Conferenze dei Superiori maggiori: natura e competenze".

Come indica il titolo della raccolta, si tratta di questioni attuali. Uno dei più

gravidе attuali problemi sono “Abusi sessuali compiuti da religiosi, chierici o fratelli nei confronti di minori”. La prima nota è divisa in due sezioni: La prima dedicata alla legislazione canonica, la seconda, invece, alla legislazione italiana. Nella nota si presenta il fenomeno e la gravità dell’abuso sessuale, la storia della legislazione, gli obblighi del Superiore e si offre anche uno sguardo alle questioni di archiviazione delle procedure, per concludere con i consigli per i Superiori in materia di aiuto sia alle vittime, sia ai membri che, per effetto della procedura amministrativa o giudiziaria, sono stati dimessi. La seconda sezione della nota viene dedicata alla legislazione italiana quindi è applicabile solo per il territorio dell’Italia. Questa parte della nota si concentra sul quadro normativo italiano che è diverso da quello della legislazione canonica, mentre la questione dell’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria civile che spetta al Superiore, viene trattato con attenzione. Nel testo si evidenzia che nel caso dell’Italia la denuncia non è obbligatoria, ma è facoltà del privato.

La seconda nota viene dedicata al tema: “Il Superiore maggiore e la cura di confratelli in situazione particolari di dipendenza (alcol, droghe, gioco)”. In questo testo viene evidenziato il problema morale dell’uso di alcol e dipendenza da droghe e gioco riguardo alla formazione. Il testo distingue la situazione che si verifica quando una persona incontra tali problemi nella fase di formazione prima che essa venga ammessa alla professione perpetua, oppure quando è il caso di una persona che già ha fatto la professione perpetua in un Istituto. Nel primo caso la dipendenza da alcol,

droghe o gioco rende le presone incapaci di assumere gli obblighi dei vincoli sacri. Soprattutto nel caso in cui il candidato alla vita consacrata sia anche candidato agli ordini sacri, si deve ricordare quanto stabilito dalla CDF “I candidati che sono affetti da celiachia o soffrono di alcolismo o malattie analoghe, data la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale, non possono essere ammessi agli ordini sacri”.¹ Per qualsiasi forma di dipendenza si sottolinea che il Superiore ha l’obbligo di aiutare i membri così che essi possano iniziare un trattamento con specialisti. D’altra parte il Superiore deve prevedere che i problemi dei confratelli non provochino un grave scandalo fra i fedeli. Questa nota si conclude con gli allegati presentati dai diversi Istituti religiosi su come i problemi di alcol, droga e gioco sono trattati dai Salesiani, Frati minori, etc. Alla fine si allegano anche i dati dei centri di assistenza e intervento per dare ai Superiori maggiori informazioni su come e dove trovare notizie per fornire aiuto in caso di necessità.

La terza nota presentata viene intitolata “Atti contrari al voto di povertà e illeciti di carattere amministrativo ed economico”. Tale nota prende spunto dal can. 600 che afferma che il consiglio evangelico della povertà sta al centro dell’identità delle persone consacrate. È interessante che questo testo analizza la differenza di povertà nelle varie forme di vita consacrata, la pratica di questo consiglio è diverso per i membri degli Istituti religiosi, Istituti secolari e Società di vita apostolica. Quello che spesso sfugge agli autori nell’ambito della vita consacrata è che nella presente nota viene sottolineato che il consiglio evangelico

¹ CDF, lettera circolare *Questo dicastero* (19 VI 1995), «AAS» (87) 1995, p. 1114.

di povertà ha due dimensioni: quella individuale della persona concreta e poi la dimensione collettiva vale a dire comunitaria. Dopo la parte dedicata alla questione canonica si dedica un certo spazio alle questioni civili. Sembra più che evidente che la povertà evangelica può essere regolata anche dallo stato civile. E il caso dell'Italia è particolare in forza dei Patti Lateranensi e poi dell'Accordo del 1984 che apportò delle modifiche.

La quarta nota rimane nell'ambito del consiglio di povertà e del diritto patrimoniale; è dedicata a "L'alienazione e la sua applicazione negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica". Tale nota, divisa come le precedenti in due sezioni, la prima riguarda l'ambito giuridico-ecclesiale e la seconda quello civilistico. Per entrare nel tema si prova a definire "il patrimonio stabile" e poi viene spiegato il concetto di alienazione. Viene ricordato chi è il Superiore competente per la decisione di alienazione. La competenza dipende dal valore del bene che viene alienato e non sempre il moderatore supremo sarà competente. Ci sono casi in cui la competenza spetta alla Congregazione IVCeSVA. Nel testo troviamo anche l'appendice che mostra la somma massima in diversi paesi e quando questa somma viene superata la competenza per l'alienazione viene data alla Congregazione IVCeSVA. La seconda sezione spiega l'alienazione di beni ecclesiastici nell'ambito civilistico. Si ricorda che il diritto civile parla di "contratto di compravendita", che il diritto canonico riconosce come alienazione.

La quinta nota presentata viene dedicata al tema "l'uso corretto dei nuovi strumenti di comunicazione negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica". Il testo ricorda che gli stru-

menti di comunicazione rapidamente sono entrati nelle comunità di vita consacrata e vengono usati anche dalla Suprema autorità della Chiesa, mentre da un'altra parte si ricorda che questo terreno è ancora privo di una solida legislazione canonica. Viene ricordato che l'uso di nuovi strumenti di comunicazione può provocare problemi come la dipendenza da internet etc. Oltre ai problemi personali vengono toccate questioni di Atti di curia in forma elettronica e il problema di archiviazione dei documenti elettronici. La parte interessante è la questione del collegio, spesso nell'ambito della vita consacrata si tratta di atti collegiali soprattutto del Superiore al collegio. Si pongono le questioni sulla convocazione, l'espressione delle opinioni e delle decisioni fatti con uso di nuovi strumenti di comunicazione. Si può convocare il collegio tramite internet, può svolgersi un collegio tramite per esempio Skype? Sono domande che non trovano ancora risposte nella legislazione universale. Le questioni della normativa italiana civile mostrano un problema collegato al *domain name*. Si ricorda che l'autorità italiana ha la propria procedura per risolvere le controversie relative alla registrazione di nomi con dominio «.it» Vengono trattate anche le questioni di tutela sui contenuti dei siti web.

La sesta nota viene dedicata al tema "Discernimento ecclesiale dei carismi per l'erezione di un istituito di vita consacrata: criteri di giudizio e prassi canonica". Stupisce la presenza di questo tema perché il libro è indirizzato ai Superiori Maggiori quindi a persone che sono già membri di un Istituto eretto canonicamente. Questo testo tocca diverse questioni, la prima sono i principali criteri di discernimento, poi si tratta di tappe di

discernimento istituzionale per passare a sottolineare l'importanza degli statuti. Si vede che il testo è scritto prima del 2016 perché non tratta la novità interpretativa del can. 579 di *rescritto ex audientia Santissimi* dell'11 maggio 2016 dove si stabilisce che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata.

La settima nota si concentra sul tema "L'incardinazione nelle associazioni sorte in vista di diventare istituti di vita consacrata". Si parte dall'osservazione che oggi ci sono due vie d'uscita per le associazioni che in futuro possono diventare istituti di vita consacrata ed avere il diritto di incardinare i sacerdoti. La prima più frequente è l'incardinazione fittizia (contratto con il vescovo che incardina nella sua diocesi, ma sacerdote fa parte di tale associazione), la seconda possibilità è chiedere la facoltà di incardinazione che può concedere la Congregazione per il clero. Poi il testo dedica spazio a spiegare la rilevanza teologica e giuridica dell'Istituto di incardinazione.

L'ottava nota torna alle questioni patrimoniali dedicandosi al tema "Il patrimonio stabile di un istituto religioso: costituzione e aspetti gestionali". Il testo introduce alla questione della gestione dei beni ecclesiastici e poi dedica spazio al concetto del patrimonio stabile, ricordando che il tema è stato studiato nella quinta nota. In questa nota vengono studiati gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Una fra le sfide connesse all'amministrazione del patrimonio è la rilevanza civile dei controlli canonici. Tale tema è centrale nell'attività degli enti ecclesiastici nell'ordinamento giuridico italiano. Evidentemente i Superiori maggiori, ma anche tutti gli amministratori dei beni ecclesiastici con

grande interesse leggono la parte conclusiva dell'ottava nota, che è chiamata "consigli pratici per la gestione dei beni appartenenti al patrimonio stabile".

La nona ed ultima nota è intitolata "Tutela e promozione dei beni culturali negli istituti religiosi". Sembra che nell'espressione "istituti religiosi" gli autori includano anche le Società di vita apostolica e gli Istituti secolari, vale a dire che volevano includervi tutti gli istituti di vita consacrata. Come è evidente il tema viene regolato dal diritto canonico ed anche dal diritto civile. Si pone la domanda: quali sono gli elementi che possono configurare i beni culturali? Per poi riflettere sul tema della responsabilità nel tutelare e promuovere i beni culturali. Nel testo si sottolinea che la legislazione canonica dedica speciale attenzione agli oggetti preziosi di valore artistico o storico (can. 1292§2). D'altra parte in Italia esiste una legislazione speciale che regola il trattamento e la tutela dei beni culturali ecclesiastici che l'ultima nota del presente libro prova a spiegare e rendere familiare ai Superiori maggiori che sono responsabili per la gestione di tali beni nei propri istituti.

Il libro "Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata" sicuramente si presenta come un grande aiuto ai Superiori maggiori che devono essere esperti in diversi campi non soli in diritto canonico, ma anche civile. Il libro preparato dalla Conferenza italiana Superiori maggiori è l'effetto del lavoro di esperti in diritto canonico e civile italiano. Essi in poche parole provano a presentare il concetto generale della questione e le soluzioni pratiche, fornendo anche riferimenti per approfondire il tema in caso di necessità.

MICHAŁ SIENNICKI SAC
sacmichalsac1@gmail.com

GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. XIII + 238.

IL professor Dalla Torre, massimo esperto di diritto vaticano (e non solo), osserva l'esistenza di un rinnovato interesse da parte dei giuristi italiani, e ormai anche degli stranieri, per il diritto interno del lillipuziano Stato-mezzo al servizio della Santa Sede. La globalizzazione, "come ha eroso i confini degli Stati nazionali, ha tirato fuori lo Stato vaticano dallo splendido isolamento in cui si trovava" (p. XII) e ha reso necessario aggiornare una serie di norme vaticane ereditate dall'epoca del giurista ebreo Federico Cammeo. Detto fenomeno, che cominciò con la *Legge fondamentale* del 2000, caratterizzò i pontificati di Giovanni Paolo II fino a papa Francesco, il quale, anche sotto la pressione di convenzioni internazionali di grande portata, si occupò specialmente delle materie penale e finanziaria.

Il professore di diritto vaticano e presidente del Tribunale dello Stato della città del Vaticano è quindi un'ottima guida per orientare i non specialisti – ecclesiasticisti e canonisti – nell'addentrarsi nelle complesse arcane dello Stato Vaticano. La sua esperienza, che si traduce nelle sue numerosissime e importanti pubblicazioni, è stata all'origine della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano fondata presso la LUMSA. Le lezioni impartite in questo contesto sono la fonte diretta del libro.

Nella Presentazione Dalla Torre stima, con grande onestà intellettuale, che le *Lezioni* trattano di "aspetti salienti del diritto vaticano senza pretesa di esaustività" (p. XIII), il che potrebbe

danneggiare l'organicità e la sistematicità della pubblicazione e dar luogo a lacune e ripetizioni. A ben guardare, si possono trarre due conclusioni un po' diverse. Il libro nell'insieme viene ad avere una valenza quasi manualistica. Il lettore apprezzerà la moderazione di un maestro che trasmette con chiarezza tutto e solo l'essenziale della disciplina, distillando le abbondanti informazioni tecniche e rinviando per ulteriori particolari ai numerosi riferimenti bibliografici accuratamente scelti. Quanto alle ripetizioni, non sono frequentissime nei dieci capitoli, bensì innanzitutto nei due articoli di stampa storica proposti in appendice, i quali, pur essendo riproduzioni integrali di studi già pubblicati, non mancano di interesse. Per convincersene basterà evocare l'acuta ricostruzione dell'arco 1870-1984 condotta nell'Appendice I in chiave di *continuità* (nonostante gli innegabili aspetti di rottura) e di "compromesso" (in senso positivo) così tipici della vita politica italiana, i quali resero possibile la soluzione della "questione romana". Questo, senz'altro, non in virtù di una unilaterale e debole Legge delle Guarentigie (1871), bensì con i Patti lateranensi (1929), ossia veri trattati di diritto internazionale, che consentirono di dare una soluzione definitiva e rispettosa della sovranità della Santa Sede. Successivamente, viene pure trattata la riforma concordataria del 1984 intrapresa sulla scia dei principi costituzionali di libertà ed eguaglianza tra le religioni ed ispirata da "una idea tutta italiana di laicità".

Tuttavia, il principale interesse dell'opera riguarda ovviamente i dieci capitoli, i quali sono un "misto" di nuova redazione e di riproduzione di diverse pubblicazioni elencate in una lunga nota bibliografica (pp. 235-237). Sotto il

profilo storico, vengono rintracciate le principali tappe della lunga storia dello Stato pontificio: sin dall'VIII secolo fino all'episodio della Porta Pia. Successivamente, l'A. mostra come "dal 1929 la Santa Sede ha uno Stato, ma non è uno Stato" (p. 10). Quello Stato è funzionale alla missione del papa, la quale richiede sovranità e indipendenza. In tempi più recenti, questo Stato, "da *enclave* dell'Italia, è divenuta via via *enclave* della Unione Europea" (pp. 17-18). Due furono i principali fattori di questa mutazione: da un canto, la crescente integrazione del diritto interno italiano dal diritto comunitario, il che ha dei riflessi nel rapporto tra l'Italia e il Vaticano; dall'altro, l'entrata del Vaticano nell'area della moneta comunitaria Euro, il che comporta una serie di conseguenze non trascurabili, innanzitutto determinati obblighi di prevenzione contro il riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento (art. 8 della Convenzione monetaria del 2009). In realtà, questo fu soltanto l'inizio di un processo "a cascata" di adeguamenti progressivi dell'intero ordinamento vaticano, fino ad oggi (sui quali l'A. ritorna con ulteriori sviluppi nei pp. 66-71).

A questo punto, prendendo in considerazione l'evoluzione geo-politica – essere *enclave* non solo dell'Italia, ma pure dell'Europa –, Dalla Torre ipotizza la possibilità di concludere una convenzione con l'Unione europea, rievocando la proposta (allora e finora non appoggiata dalla Santa Sede) fatta dall'allora ambasciatore francese Jacques Maritain relativa all'eventuale sostituzione di questi patti con uno "statut vraiment international" che garantisse gli interessi della comunità internazionale ad una "desitalianizzazione" della questione.

A questo punto, viene peraltro ricordata la rilevanza molto determinante del richiamo dei patti nell'art. 7, secondo comma della Costituzione repubblicana, che, nel 1947, consolidò una soluzione intesa sin dall'inizio come definitiva. Si privilegia quindi uno statuto di diritto internazionale per iniziativa italiana (pp. 19-20). La breve storia dello Stato vaticano dimostra l'importanza di disporre di un territorio sul quale esercitare la sovranità spirituale del successore di Pietro, anche se oggi soluzioni alternative di diritto internazionale sarebbero ipotizzabili. Per quanto riguarda i rapporti tra Santa Sede e Città del Vaticano, l'A. pone in evidenza la personalità giuridica internazionale sia della Santa Sede sia dello Stato della Città del Vaticano. Con diversi esempi concreti egli illustra la nozione di "istituzioni collegate con la Santa Sede", una nuova categoria da aggiungere agli "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede" e agli "enti centrali della Chiesa" (rispettivamente artt. 17 e 11 Trattato lateranense).

Il terzo capitolo dedicato agli "elementi costitutivi e costituzionali" si presta a mostrare le radici profondamente canoniche del diritto vaticano e quindi anche la valenza del diritto divino rivelato e naturale in quell'ordinamento statale nonché, più ampiamente, della dottrina sociale della Chiesa. In questo senso, considerato il fatto che diversi Stati moderni "democratici" non si propongono più di rispettare il diritto naturale, il quale era tradizionalmente considerato come limite al potere politico, fa sì che la qualificazione di "Stato assoluto" nel caso del Vaticano sembri poco adeguata per quest'ultimo che, invece, lo rispetta. Inoltre, il capo di Stato vaticano (monarca eletto) si autolimita sia nei confronti del diritto interno (Legge

fondamentale, ricorso gerarchico, tribunali vaticani...) che relativamente ai diversi obblighi di diritto internazionale liberamente assunti. Quanto alla qualificazione dello Stato vaticano sotto il profilo religioso, Dalla Torre, scartando i termini “teocratico” e “ierocratico”, si pronuncia senza ambagi a favore di “Stato cattolico” (p. 54). Certo, non nel senso di uno Stato confessionale, come è stato il caso per esempio dell’Italia o la Spagna (con la inevitabile connotazione di mera tolleranza, se non di intolleranza, che ha avuto nella storia nei confronti di altre religioni), bensì “nel senso di indicare uno Stato il quale, nel suo agire politico e nel suo diritto, tende ad uniformarsi agli insegnamenti della Chiesa sulle realtà temporali e sul loro reggimento” (p. 55).

Il capitolo quinto dedicato all’argomento delle fonti di diritto e la funzione legislativa, è l’occasione di sottolineare che la Legge fondamentale, pur non essendo una costituzione in senso proprio e formale, presenta tratti che hanno una “valenza costituzionale” (p. 74). Segue una descrizione delle fonti che comprendano innanzitutto il diritto canonico e il trattato lateranense; poi, principalmente, vi sono le diverse leggi vaticane (con una numerazione romana che ricomincia all’inizio di ogni pontificato) e, in via suppletiva, la normativa italiana, senza dimenticare casi di supplenza del proprio giudice. Davvero tipico è il “filtro” – i canonisti ricorderanno il can. 22 CIC – attraverso il quale l’ordinamento vaticano controlla l’influsso esteriore, tra l’altro italiano, ossia la conformità al diritto divino ed ai principi generali del diritto canonico e alle norme dei patti lateranensi (ed accordi successivi). Più che la precedente, la nuova Legge sulle fonti (2008) accen-

tua il fatto che il diritto canonico è “il primo criterio di riferimento interpretativo” (art. 1). Nella stessa ottica, quando si riceve nell’ordinamento una normativa italiana, per esempio il codice civile o il codice penale (Zanardelli), si accetta anche la relativa giurisprudenza italiana del momento, escludendo invece quella successiva.

Le pagine seguenti sono dedicate all’organizzazione del Governo vaticano, nelle quali vengono esposti l’ordine costituzionale, i poteri del Governatorato, gli altri organi di governo e gli organismi operativi, mentre il nono capitolo espone l’organizzazione giudiziaria con le successive riforme operate sin dallo Stato pontificio. La principale novità tra la nuova Legge fondamentale e quella del 1929, nota Dalla Torre, è “riscontrabile in materia di tutela dei diritti e degli interessi legittimi rispetto ad atti amministrativi” (p. 114): viene tutelato dai giudici non solo il diritto, bensì anche l’interesse legittimo da parte di un atto amministrativo, il che, peraltro, non implica la soppressione del ricorso in via di grazia al sommo pontefice per l’annullamento, la revoca o la riforma di un provvedimento. Peraltro, in materia penale, papa Francesco ha promulgato norme che comportano una triplice estensione della giurisdizione vaticana: 1°) alle persone equiparate ai “pubblici ufficiali” (innanzitutto, ma non solo, della Curia romana e di istituzioni ad essa collegate nonché a legati pontifici e personale di ruolo diplomatico della Santa Sede); 2°) un’estensione ultraterritoriale determinata secondo criteri personali; 3°) una delega al giudice secolare a giudicare certi reati nell’ambito del diritto canonico, tra i quali figurano i delitti contro minori (va anche compresa la questione della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche derivante da determinati reati). Anche se in caso di concorrenza tra giudice canonico e giudice vaticano non vige il principio *ne bis in idem* in materia di *delicta graviora*, l'A. osserva che sarebbe più opportuno che il giudice ecclesiastico intervenisse dopo la conclusione del giudizio penale in sede statale perché nella condotta contestata potrebbe non esservi reato ai sensi della legge penale statale, bensì sussistere il crimine alla luce della legge penale canonica. Peraltro, a prima vista, potrebbe sembrare che nell'ordinamento vaticano manchino alcune disposizioni fondamentali sui grandi principi sulla giustizia, il processo equo, il principio di legalità, ecc. Invero, quei principi si trovano, senz'altro un poco disseminati, nel diritto canonico (per es. can. 221 CIC) e nel diritto naturale, il che non impedisce di riconoscere alla Legge fondamentale un rilievo costituzionale.

Il capitolo intitolato "Cenni di diritto privato", contiene molte considerazioni innanzitutto sulle cause matrimoniali, mentre il seguente, dedicato al diritto penale, contiene interessanti sviluppi sul diritto penale vaticano e il diritto penale canonico. Queste pagine, che erano perfettamente aggiornate al momento della redazione del libro, non lo sono più totalmente. Infatti, oggi mancano alcune ulteriori disposizioni come le norme del 29 marzo 2019 sulla protezione dei minori: *ad impossibile nemo tenetur*. Invece, per maggiore completezza, le *Lezioni* comportano ancora un ultimo capitolo relativo alle zone extra territoriali e le altre garanzie internazionali previste dal Trattato lateranense, per esempio diversi tipi di immunità (personale, reale, funzionale, finanziaria, fiscale...). Insomma, il libro di Giuseppe Dalla Torre va senz'altro raccomandato a chi è in-

teressato ad una chiara, precisa e stimolante introduzione agli originali e sottili "meandri" del diritto vaticano.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE
schoupp@pusc.it
Pontificia Università della Santa Croce

COSTANTINO-M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell'ordinamento canonico: profili generali e particolari. Il caso della Caritas Internationalis*, Torino, Giappichelli, 2018, p. XIV + 312.

«OGNI studioso di diritto, a qualsiasi livello i suoi studi si sviluppino, è in grado di dare oggi una definizione, seppure generalissima, di persona giuridica». Queste parole aprono il primo capitolo del volume che presentiamo. Come quasi tutte le affermazioni generali e generiche, il loro contenuto potrebbe essere discusso: basterebbe interrogare giuristi provenienti dall'area di *common law* per averne delle sfumature. Ma certamente trasmettono bene la centralità della nozione di "soggetto" negli studi che riguardano il fenomeno giuridico, e l'importanza della persona e delle "persone giuridiche" per la comprensione di tale fenomeno. Approfondire ancora la natura delle realtà rappresentate da questi termini è sicuramente d'interesse per "ogni studioso di diritto". Approfondirla per le sue specificità canonistiche aiuta i cultori del Diritto della Chiesa a porsi questioni fondamentali di giustizia comuni a tutti i giuristi.

Il libro è diviso in due parti, la prima su "la persona giuridica nell'ordinamento canonico" (primi due capitoli), e la seconda su "il caso della *Caritas Internationalis*", divisa in tre capitoli. A questa trattazione della materia si aggiunge

una curata bibliografia (pp. 227-248) e cinque appendici documentali sulla storia della personalità giuridica della *Caritas*, alcune finora inedite. La divisione potrebbe sembrare poco adeguata per uno studio monografico, ma appena si inizia a pensare alla storia dell'istituto della personalità giuridica ci si accorge che la "carità" ha avuto un ruolo rilevante nella sua evoluzione.

Nella breve presentazione storica della prima parte, l'autore si ferma a studiare appunto "gli enti con finalità caritativa nel Medioevo", dove sottolinea la necessità di organizzare gli interventi caritatevoli in favore dei meno abbienti mediante la creazione di istituti "pubblici" o "comuni", spesso sorti dall'iniziativa dei cristiani, eredi di una tradizione già nata in seno alla comunità ebraica. Tra questi istituti, il volume menziona gli ospedali (*nosocomia*), gli orfanotrofi (*orphanotrophia*), gli alberghi per forestieri (*ptochia*), le mense pubbliche (*pandocheia*), cioè quelle che saranno accomunate sotto la designazione di "*causae piae*" (pp. 22-23), regolate ancora oggi dal Codice di Diritto canonico.

Certo, l'autore è consapevole del mutamento di approccio apportato da quello che potremmo denominare "filosofia moderna" (Hegel, Kant, ecc.), che sfocerà nel denominato "positivismo giuridico" e che oggi, come ricordava il prof. Cardia in un Congresso canonistico internazionale tenutosi in occasione dei cent'anni del primo Codice di Diritto canonico (il titolo dell'intervento era "L'esercizio del governo ecclesiastico in un mondo secolarizzato", pronunciato il 7 ottobre 2017, ed è in fase di pubblicazione), rischia di annullare ogni riferimento alla natura, in qualche modo alla realtà, e di portare via molti degli sviluppi ottenuti negli ultimi decenni, anche con

strumenti come le Carte o gli elenchi di diritti umani. Senza arrivare a estremi "catastrofici", anche nello studio e nello sviluppo della personalità giuridica, la nuova filosofia "illuminata" portava ad un'interruzione delle posizioni principali sulla persona giuridica (la finzione e la realtà, principalmente) che venivano a integrarsi in sistemi di pensiero più o meno riusciti. Lo studio del Fabris riporta gli influssi reciproci tra le diverse posizioni e l'incidenza delle differenti concezioni della personalità giuridica sulla legislazione canonica vigente. Il riferimento a queste linee di pensiero è particolarmente rilevante perché l'oggetto di studio specifico, la *Caritas Internationalis*, anche se non otterrà il riconoscimento ufficiale degli Statuti fino al 1951 e non godrà di personalità giuridica (civile vaticana) fino al 1976, nasce quando queste linee dottrinali sulla personalità giuridica si stanno diffondendo in Europa, durante il secolo XIX.

La seconda parte si apre con un capitolo, il III (p. 81-117), che studia "la carità nella Chiesa", titolo generalissimo che poi si concentra in uno studio della rilevanza acquisita dalla carità, e soprattutto dal servizio della carità, nel magistero dell'ultimo concilio ecumenico e in quello dei Papi posteriori, da san Paolo VI a Papa Francesco. Segue poi la storia della *Caritas Internationalis*, dalla sua nascita fino al chirografo di san Giovanni Paolo II "Durante l'ultima cena", del 16 settembre 2004, che conferisce alla confederazione *Caritas Internationalis* la personalità giuridica canonica pubblica, mettendola sotto il coordinamento e la vigilanza del Pontificio Consiglio «Cor Unum» (pp. 119-166). In queste pagine viene svelato il progressivo configurarsi dell'istituto come una confederazione di *Caritas* nazionali, nel rispetto dell'au-

tonomia delle componenti, ma con la tendenza unificatrice che fin dall'inizio cerca di garantire lo scambio di informazioni tra di esse, il coordinamento, anche a livello operativo, e una migliore rappresentanza di fronte alle istanze internazionali di riferimento. Questa evoluzione è stata voluta, favorita e seguita dalla Santa Sede per decenni: dalla cosiddetta *Caritas catholica*, sorta in occasione del Congresso eucaristico universale di Amsterdam del 1924, con sede a Lucerna, e alla quale contribuivano rappresentanti di Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Svizzera (p. 123); fino al definitivo riconoscimento della personalità giuridica canonica con il chirografo più volte citato del 2004 (p. 159 ss.).

Dopo l'evoluzione appena descritta, *Caritas Internationalis* si pone «come concreto strumento di esercizio dell'attività di governo del Santo Padre per le attività caritative ed assistenziali» (p. 173). Ma questa sua collocazione nella Chiesa non corrisponde alla *summa divisio* delle persone giuridiche in *universitates rerum* e *universitates personarum*, anche se si avvicina di più a queste seconde «a motivo del fatto che essa è un raggruppamento di persone giuridiche anziché fisiche» (p. 174). Inoltre, la sua natura «pubblica» comporta che essa agisca sempre *nomine Ecclesiae*, ma senza pretendere di sostituirsi alla Santa Sede in materia di servizio alla carità quale «voce ufficiale della Chiesa» (cfr. p. 175). Altre sottolineature «problematiche» scaturiscono dal fatto che i beni della Confederazione sono beni ecclesiastici, secondo la definizione del can. 1257, e sono quindi assoggettati a tutte le previsioni legali che riguardano tale categoria di risorse. Anche il coordinamento internazionale

di *Caritas* che muovono in ordinamenti molto diversi solleva delle difficoltà di attuazione.

Caritas Internationalis si presenta, quindi, come un buon «campo di prova» degli elementi della personalità giuridica canonica di ambito internazionale. Un soggetto che in qualche modo riavvicina lo strumento della personalità giuridica alle sue origini storiche senza rimanere ancorato ad esse, ma manifestando piuttosto duttilità e capacità di adeguamento alle diverse circostanze in cui è chiamato ad agire.

Questa monografia consentirà una attenta riflessione sugli argomenti scelti ed un ulteriore approfondimento degli stessi, sia dal punto di vista della teoria generale dei soggetti in Diritto canonico, sia per quanto riguarda l'agire pastorale della Chiesa nel servizio della carità, sia infine per ciò che attiene alla storia giuridica della *Caritas Internationalis*.

JESÚS MIÑAMBRES

minambres@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

JOSÉ A. FUENTES, *La función de enseñar en el Derecho de la Iglesia*, Pamplona, EUNSA, 2017, pp. 352.

LA collana «Manuales del Instituto Martín de Azpilcueta» si arricchisce dell'opera di Fuentes, Ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra, dedicata alla funzione di insegnare della Chiesa. Non si tratta di un mero commento esegetico alla normativa vigente, contenuta nel Libro III del Codice; l'autore si propone piuttosto di affrontare il tema in prospettiva sistematica, centrando l'attenzione sui diversi istituti e sulle relazioni di natura giuridica che si instaurano tra i fedeli,

con i diritti e i doveri che ne conseguono; relazioni differenziate a seconda del compito che ciascuno svolge nella Chiesa in virtù del sacerdozio battesimale e di quello ministeriale. Il bene della Parola di Dio è affidato a tutti, così come compito di tutti è annunciare il vangelo e insegnare (non solo a parole ma con la testimonianza di vita), mostrando come la Chiesa per volontà del suo Fondatore esiste *per* la missione. Ma nella comunità ecclesiale un compito specifico compete a quanti sono insigniti dell'ordine sacro e in particolare ai Vescovi in comunione con il Romano Pontefice. Si comprende così il duplice significato dell'espressione *munus docendi* che può indicare sia il compito evangelizzatore di tutta la Chiesa sia, in specifico, la missione di insegnare con autorità spettante ai pastori.

Il testo che presentiamo mette bene in luce quanto sottolineato anni or sono da Giovanni Paolo II nell'Allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 1997: le norme canoniche sono l'espressione giuridica di una realtà teologica sottostante, alla quale bisogna riferirsi per una loro retta interpretazione. L'autore infatti nello sviluppare ogni tema prende l'avvio dal dato di fede (la cui presentazione è arricchita dal ricorso ai documenti del Concilio Vaticano II e del Magistero successivo fino alla *Evangelii Gaudium*) e, a partire da questo, identifica i beni ecclesiali che sono in gioco per poi presentare le norme vigenti di diritto positivo stabilite per la loro tutela. Emerge con chiarezza, secondo l'impostazione del diritto ecclesiale propria dei Manuali di questa collana, che la dimensione giuridica non si giustappone alle realtà di fede né vuole essere di intralcio alla libertà fondamentale di chi annuncia e di chi crede, ma è ad essa intrinseca

come espressione di ciò che è giusto. In questa prospettiva, anche le norme che impongono limiti e divieti o che stabiliscono la necessità di permessi per compiere determinate attività di natura pubblica sono poste a garanzia dei fedeli che hanno diritto ad un annuncio integrale e veritiero della Parola, oltre ad essere espressione delle specifiche funzioni che competono ai pastori in virtù del sacramento dell'ordine.

L'opera è divisa in tre parti. La prima, composta da dieci capitoli, è dedicata alle questioni generali relative all'evangelizzazione. Ci si sofferma primariamente sul diritto-dovere della Chiesa di evangelizzare e sulla conseguente responsabilità di ogni fedele nel suo esercizio-adempimento, che presuppone da parte di colui che evangelizza e insegna il dovere fondamentale di conservare la comunione nella professione di fede e di obbedire alle disposizioni della Gerarchia. Si dà dunque un peculiare rapporto, approfondito nel capitolo quarto, tra la libertà di cui il fedele gode nell'esercizio dei suoi diritti e la soggezione a chi nella Chiesa è costituito in autorità. Ciò appare con evidenza in relazione al Magistero ecclesiale, al quale sono dedicati i capitoli dal settimo al nono. Compresa la natura diaconale del Magistero, che si pone al servizio della Parola di Dio, ne vengono poi presentate le diverse attuazioni in relazione al soggetto che autorevolmente insegna (Romano Pontefice, Collegio dei Vescovi, singoli Vescovi), al tipo di insegnamento proposto (definitivo, non definitivo, prudenziale) e, di conseguenza, all'adesione differenziata richiesta ai fedeli. Il fondamento della relazione tra questi e il Magistero viene individuato nel principio di comunione (capitolo ottavo), alla luce del quale è possibile comprendere correttamente

il dovere di adesione alle determinazioni magisteriali. L'ultimo capitolo della prima parte è dedicato all'autorità dottrinale delle Conferenze Episcopali, studiando la normativa specifica contenuta nel Codice e nel M.p. *Apostolos suos* di Giovanni Paolo II.

La seconda parte, in tre capitoli, è dedicata alla normativa della Chiesa sull'ecumenismo; questo, secondo l'autore, non va inteso solo come un settore specifico del più ampio agire ecclesiale, ma primariamente ne indica una sua dimensione essenziale e trasversale. Seguendo la struttura del Direttorio ecumenico vigente, che risale al 1993, ci si sofferma sulle specifiche responsabilità dei pastori, sulle determinazioni circa la formazione ecumenica, sulla condivisione della liturgia e della vita sacramentale, sulle forme e strutture della collaborazione ecumenica. Di particolare rilievo a tal proposito sono le indicazioni normative circa i dialoghi bilaterali o multilaterali condotti in via ufficiale dai rappresentanti delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali su loro mandato. Le dichiarazioni o gli accordi finali prima di impegnare la Chiesa cattolica richiedono necessariamente, al di là del fatto che siano stati firmati da legittimi rappresentanti, l'approvazione dell'autorità docente, cui compete la responsabilità ultima di emettere un giudizio definitivo su tali documenti.

La terza parte, composta da dieci capitoli, studia le relazioni giuridiche sottese a ciascuno dei mezzi dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, come normati nel Codice vigente: la predicazione, la catechesi, l'attività missionaria, la scuola cattolica, l'università cattolica ed ecclesiastica, i mezzi di comunicazione e i libri. Ogni tema è sviluppato in maniera dettagliata a partire dai principi teolo-

gici e giuridici, cui segue la spiegazione della normativa con specifica attenzione al compito proprio dell'autorità. Non mancano approfondimenti come, ad esempio, circa la vocazione ecclesiale del teologo e i limiti del disaccordo di fronte al Magistero e circa la procedura prevista dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per l'esame delle dottrine e degli scritti. L'ultimo capitolo è dedicato alla professione di fede. Lungi dall'essere un formalismo, si tratta di un vero riconoscimento pubblico della fede cattolica professata, che presuppone l'adesione interna ed esterna alle verità proclamate dal Magistero. L'obbligo di emettere tale professione (e di fare il giuramento di fedeltà) è posto a garanzia del fatto che coloro che assumono determinati incarichi ecclesiali si impegnino realmente a mantenere i vincoli di comunione nella fede.

In conclusione, l'opera di Fuentes è caratterizzata da una riuscita sintesi tra dimensione teologica e dimensione giuridica del bene della Parola di Dio, oltre ad apprezzarsi per chiarezza espositiva e sistematicità. Essa si presta sia all'uso universitario come manuale del corso sulla funzione santificatrice della Chiesa, sia come testo di consultazione per gli operatori del diritto e della pastorale. L'autore sin dall'inizio sottolinea infatti come il suo lavoro non è finalizzato ad un approfondimento meramente teorico e speculativo ma vuole porsi al servizio della missione della Chiesa di annunciare il Vangelo ad ogni uomo.

FRANCESCO CATOZZELLA

catozzella@pul.it

Docente presso la

Pontificia Università Lateranense

JUAN GONZÁLEZ AYESTA, *Autonomía de las Iglesias y sindicatos de ministros de culto. Contexto análisis e implicaciones de las sentencias del Tribunal Europeo de derechos humanos en el caso “Sindicatul ‘Păstorul Cel Bun’ c. Rumanía”*, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2019, pp. 248.

LA liberté de religion, dans les relations de travail au sein des églises comporte de nombreux aspects qui sont potentiellement conflictuels. Les experts en droit du travail et les ecclésiastiques leur accordent une attention croissante. Dans ce créneau, le récent ouvrage de Juan González Ayesta, fruit d'un séjour d'étude au *Centre for Law and Religion* à Cardiff, ce qui explique sans doute les nombreuses références de publications en anglais, remonte à de plus anciennes recherches: sa contribution à l'ouvrage collectif dirigé par Agustín Motilla, *La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al derecho de la libertad religiosa en el ámbito laboral*, Comares 2016; une contribution portant précisément sur «la liberté syndicale dans le cadre des confessions religieuses».

Comme l'indique son sous-titre, l'élément moteur et déclencheur du livre est constitué par les deux arrêts rendus par la Cour EDH, en chambre puis en grande chambre, afin de trancher le refus d'inscription par la Roumanie d'un syndicat de prêtres orthodoxes. Alors que l'arrêt de chambre (*“Sindicatul ‘Păstorul Cel Bun’”*) devait condamner cet État, la grande chambre accorda davantage de poids à l'autonomie de l'église orthodoxe, qui interdisait la constitution de tels syndicats, sauf dans le cas – hypo-

thétique – d'une autorisation accordée par l'évêque compétent. Bien qu'ayant fait l'objet de nombreux commentaires doctrinaux, ces deux arrêts valaient la peine d'être critiqués et approfondis de manière systématique. Tel est l'objectif, certainement atteint par l'auteur, qui rapporte avec clarté et objectivité les argumentations *pro* et *contra* soutenues par les principaux acteurs du débat. Il montre bien comment, en examinant le rapport entre deux droits collectifs – le droit à l'autonomie des églises et le droit syndical – au lieu de se centrer uniquement sur le droit individuel au syndicat dans le cadre de la liberté d'association, la grande chambre est parvenue à saisir le cœur du conflit: comment et dans quelle mesure la liberté de religion institutionnelle et la liberté syndicale, ces deux droits collectifs, peuvent-ils s'articuler dans le contexte ecclésial? Le livre est structuré en quatre chapitres, suivis de considérations finales, de la bibliographie, ainsi que de neuf annexes, principalement jurisprudentielles avec deux recommandations de l'OIT.

Le premier chapitre retrace la progressive reconnaissance de la dimension institutionnelle ou communautaire de la liberté de religion par la Cour EDH à côté (et au service) de la liberté de religion individuelle, avant de proposer un bref historique des principales décisions strasbourgeoises qui se sont succédées en la matière, depuis la décision *Rommelfanger* jusqu'au plus récent arrêt de grande chambre *Fernández Martínez*. Pour ce faire González Ayesta reprend à son compte les trois étapes suggérées par Cismas, à savoir: 1°) le principe de volontariété et le droit d'exit comme garantie de la liberté individuelle; 2°) les garanties procédurales comme limite à l'autonomie religieuse; 3°) les

limitations substantielles de l'autonomie religieuse dans les conflits du travail. En réalité, il ne s'agit pas d'étapes successives au sens où la première ou la deuxième d'entre elles pourraient devenir obsolètes. La Cour EDH continue à protéger ces trois aspects. Les seules garanties procédurales ne suffisent plus car les juges tendent à exiger, en outre, le respect d'une série de garanties substantielles dont il n'était pas question autrefois.

L'affaire *Sindicatul* fait l'objet d'un examen attentif au chapitre deuxième. Un regard sur les statuts de ce syndicat, composé presque exclusivement de prêtres, révèle qu'il avait pour but de protéger les droits des membres, de mettre en œuvre de l'action syndicale institutionnelle à travers la négociation collective et le droit de grève, la constitution de fonds au bénéfice des membres et le contrôle des activités ecclésiastiques, y compris par une présence au sein des centres de décision de l'église orthodoxe dotée d'une structure de type hiérarchique et synodale. Rien d'étonnant dès lors à ce que les autorités orthodoxes et le gouvernement roumain, en conformité avec le droit canonique et le droit interne (cf. notamment art. 123 § 8 des Statuts), aient interprété de telles revendications comme dangereuses pour l'autonomie d'organisation de l'église orthodoxe, et aient soutenu, dans le contexte national, que le refus de l'inscription ne constitue nullement une violation de l'article 11 CEDH.

Une chose est de reconnaître que le refus d'inscription du syndicat ne viole pas l'article 11 CEDH, autre chose est de prétendre que le clergé ne tombe pas sous l'application de l'article 11. La Cour EDH considère globalement que les prêtres ne font pas exception à cette disposi-

tion. Or, cela mérite quelque commentaire. Quiconque a eu connaissance des implications plénières que supposent la vocation et la mission sacerdotale a de quoi être étonné si on lui affirme que la relation d'un prêtre avec son église doit être automatiquement considérée comme une relation de travail au sens du droit du travail; ce qui supposerait notamment de travailler pour le bénéfice pécuniaire d'autrui (de la hiérarchie ecclésiastique), alors que le prêtre (en union avec cette hiérarchie) s'adonne pleinement au salut des âmes, parfois sans contrat, voire avec un faible revenu. Sur ce point les droits étatiques divergent notablement en Europe. L'on touche du doigt l'un des points faibles de l'arrêt de grande chambre. L'A. approfondit cette question, qui a été un peu un peu survolée par la Cour, renvoie opportunément à la *Recommandation n° 198* de l'OIT et analyse de manière critique son éventuelle application à une église. L'opinion concurrente du juge Wojtyczek à l'appui, il parvient à la conclusion que les critères prévus pour une relation de travail sont difficilement applicables à l'église orthodoxe.

La présence des exigences que j'ai dénommées la «troisième étape» (c'est-à-dire des critères substantiels) apparaît clairement dans l'arrêt de grande chambre, qui requiert la vérification par le juge de fond d'une série de conditions: il doit s'agir d'un risque réel, substantiel et consistant; même ainsi, il faut limiter au strict nécessaire l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté syndicale; de plus, la limitation ne doit pas poursuivre d'autre finalité que l'autonomie religieuse. Ces diverses conditions jouées visent à rétrécir encore davantage les mailles du filet tendu à l'autonomie des groupements religieux. Comme l'A.

l'explique, en l'espèce, il pourrait être reproché à la grande chambre de ne pas avoir elle-même développé rigoureusement l'argumentation en rapport avec ces conditions substantielles qu'elle semblait exiger des juges. On signalera, à sa décharge, qu'elle a pris en compte une série de motifs qui semblent suffire à fonder l'idée qu'il existait bel et bien un danger réel et non hypothétique pour l'autonomie de cette église. Une ligne de continuité se dégage ainsi entre *Sindicatul* et d'autres arrêts de référence (*Schiüth, Obst, Siebenhaar...*) qui exigent tous l'application de critères à la fois procéduraux et substantiels.

Alors que certains auteurs ont été tentés d'expliquer le regain partiel de la protection de l'autonomie de groupements religieux par l'influence de la doctrine américaine de l'«exception ministérielle», González Ayesta montre, dans son troisième chapitre, que cette théorie apparemment séduisante (illustrée par le célèbre arrêt *Hosanna-Tabor* en matière de licenciement d'une enseignante dans une école luthérienne) ne tient pas la route devant la Cour EDH. Et ce, pour la raison déjà évoquée, à savoir que les juges strasbourgeois maintiennent leurs exigences en matière de contrôle des droits substantiels, alors qu'il n'en est rien aux États-Unis. L'exception ministérielle américaine, fondée sur l'*Establishment Clause* et la *Free Exercise Clause* contenues dans le Premier Amendement de la Constitution, a un effet juridique plus radical si bien que, lorsque ladite exception est considérée comme applicable, il n'y a pour ainsi dire plus de contrôle judiciaire qui tienne. Cette interprétation semble confirmée par le *Fernández Martínez* (gr. ch.), le dernier arrêt de la grande chambre analysé. Par ailleurs, l'A. rappelle la notion

des marges d'appréciation, en montre la justification, et en souligne l'importance dans les arrêts évoqués.

Après s'être livré à une rigoureuse analyse juridique, il signale opportunément ce que l'expérience de la pratique judiciaire enseigne: le rôle dévolu, à côté de l'argumentation proprement juridique, à des facteurs extra-juridiques (opinion publique, diplomatie, géo-politique...). C'est le cas notamment de *Sindicatul*, cause qui n'est pas sans rappeler l'affaire *Lautsi*, dans laquelle une vingtaine d'États s'étaient impliqués dans le procès, la moitié d'entre eux en qualité de tierces parties, afin de défendre le droit de l'Italie (mais aussi indirectement leur droit) de pouvoir décider de ne pas retirer les crucifix des salles de classes des écoles publiques pour des raisons culturelles compatibles avec la laïcité, en usant de la marge d'appréciation.

Enfin, il pouvait paraître intéressant de compléter les considérations formulées jusque-là par une réflexion sur les implications et les problèmes soulevés par la perspective de l'application de la liberté syndicale au sein des églises, thématique jusqu'ici peu examinée par la doctrine civile. Tel est l'objet du dernier chapitre, de loin le plus novateur. Après un exposé préalable sur la liberté syndicale, l'A. récapitule les quelques arrêts strasbourgeois concernant cette question avant d'aborder la problématique annoncée. Il met en perspective deux problèmes.

D'abord cela suppose la création dans les églises de structures civiles qui leur sont totalement étrangères, à moins qu'il s'agisse d'une affiliation à un syndicat déjà existant en dehors de l'église. Ainsi *Unite, The Union*, au Royaume-Uni, compte une branche

réservée aux travailleurs à l'intérieur de communautés de foi (*Faith Workers*). Ce qui en soi peut sembler un peu moins problématique n'empêche pas la possibilité d'incompatibilités avec l'église d'appartenance. Dans le cas de la création d'un syndicat pour prêtres au sein de l'église, il s'ajoute la circonstance aggravante d'une organisation syndicale comme telle, dotée de droits propres, partiellement différents des droits des fondateurs et des adhérents. Un pouvoir parallèle est ainsi introduit dans l'église. Or ce sujet est appelé à entrer en relation – ou en collision – de manière directe avec l'église et ses structures, ce qui générera une « dialectique de conflit » et même son institutionnalisation. Ce n'est pas pour rien que la Congrégation pour le clergé est intervenue très tôt sur ce sujet dans la déclaration *Quidem Episcopi* (8 mars 1982) et ensuite le législateur dans le CIC 83 (cc. 278 et 287 § 2). L'A. fait aussi référence à d'autres documents qui ont été déterminants sur ce point. Pour se prémunir les églises peuvent se doter de normes spécifiques ou de clauses limitatives, comme c'est le cas de l'église orthodoxe dans l'affaire *Sindicatul*.

Ensuite, il y a lieu d'aborder cette problématique du point de vue de la neutralité de l'État: la création de syndicats à l'intérieur d'une église risque de mettre en péril le devoir de neutralité incombant à l'État dans le domaine religieux où il est incompétent. D'un côté, le Gouvernement risque d'être amené à prendre position en faveur du syndicat et donc contre la hiérarchie ecclésiale. Il existe aussi le danger de prendre le parti d'une faction dissidente, ce que la Cour EDH condamne expressément conformément aux principes de neutralité et de séparation entre l'État et les églises.

D'un autre côté, l'A. signale la possibilité qu'un État entende favoriser la création de syndicats dans les églises afin d'interférer dans leur organisation et leur vie interne. Ainsi le communisme soviétique est connu pour s'être adonné à cette pratique pendant des décades dans le but de provoquer des tensions et des divisions entre les membres d'une église. Certes, le danger a évolué et, de nos jours, il prendrait plutôt la forme d'un processus délibéré de « démocratisation » de églises en vue d'y appliquer des critères de droits humains dans les églises comme s'il s'agissait de sociétés politiques, sans respect leur véritable nature ecclésiale ou religieuse, pour les transformer au gré de certains paradigmes forgés par la mentalité sociologique dominante.

Ce dernier chapitre se termine par le rappel de certains moyens concrets à l'action syndicale qui, s'ils sont employés dans les communautés ecclésiales, risquent de causer des ravages: la négociation collective et le droit de grève. Certes, une application *light* de ces derniers dans le milieu ecclésial pourrait sembler théoriquement envisageable, mais ce serait nécessairement au prix de dénaturer la liberté syndicale, ce que dénonce haut et fort mon collègue néo-louvaniste François Dorssemont, spécialiste de droit du travail: le simple fait de soumettre l'existence d'un syndicat à une autorisation de l'évêque, comme c'est le cas au sein de l'église orthodoxe en Roumanie, empêcherait déjà de parler d'une vraie liberté syndicale.

L'ouvrage recensé a l'immense mérite de refléter avec ordre et méthode, dans toute sa complexité et ses diverses facettes, et avec les nuances nécessaires, la quadrature du cercle que suppose de

vouloir protéger dans le même temps les droits individuels d'un ministre du culte ou d'un adhérent, la liberté institutionnelle des églises ainsi que la liberté syndicale collective issue d'un contexte non ecclésial, tous ces droits ou aspects étant d'une certaine façon couverts par la CEDH. Certaines réflexions proposées par González Aysta, surtout au quatrième chapitre, sont suggestives et parfois novatrices. Elles pourraient s'avérer utiles afin de baliser les effets collatéraux d'une action syndicale issue d'un contexte étranger au milieu ecclésial. Le cas échéant, elles pourraient fournir aux juges de Strasbourg des éléments d'inspiration et les aider à ne pas perdre de vue qu'une solution juste, pacifique et durable ne saurait être apportée à ce type de litiges en faisant fi de l'autonomie ecclésiale.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE

schoupp@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

JESÚS MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 938.

LA voluminosa opera che abbiamo la grazia di tenere tra le mani raccoglie gli atti del XVI Congresso Internazionale della *Consociatio Internationalis Iuris Canonici promovendo*, celebratosi a Roma dal 4 al 7 ottobre 2017 nel centenario della prima codificazione canonica, presentando le 24 interessanti relazioni ivi tenute da altrettanti prestigiosi studiosi, nonché gli otto testi delle tavole rotonde e le ventisei comunicazioni, a cui si aggiungono in apertura il messaggio di Papa Francesco e l'intervento del Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua

Santità e, in chiusura, la relazione finale di Luis Navarro, Presidente della *Consociatio*, per un totale di ben sessantuno personalità intervenute.

Il pregio dell'assise – e del testo che da essa è scaturito e che ora recensiamo – è stato quello di non presentare una mera memoria, pur analitica magari, del Codice piano-benedettino, quanto invece di proporre, tramite una serie di approfondite riflessioni, un interessante studio sul rapporto tra diritto canonico e le varie culture giuridiche, così da evidenziare la partecipazione condivisa alla giuridicità e comprendere portata, limiti e potenzialità dello strumento codiciale a cent'anni dal suo avvento nella vita della Chiesa. Insomma, non solo una trattazione storica, pur senza tralasciare la basilare analisi in quest'ottica che permette di comprendere il perché si è giunti ad un codice pure *in Ecclesia* e in quale clima socio-culturale e con quali discussioni ciò sia avvenuto, permettendo così di meglio comprenderne anche gli aspetti critici, oltre che gli apporti positivi, ma ci troviamo innanzi specialmente ad un sapiente disquisire sul senso del diritto, quale condivisa ricerca di giustizia nel proprio ambito di riferimento, tanto per il diritto canonico, quanto per le altre esperienze giuridiche ivi considerate. Più volte, allora, nel corso di queste numerose pagine emerge in modo netto, contro ogni voce contraria – purtroppo non rara – e contro ogni marginalizzazione – ahimè sempre più diffusa – della scienza canonica in ambito civile ed accademico, che il diritto della Chiesa è vero diritto, ed appartiene esso stesso al patrimonio e alla cultura giuridica ed anzi, per lo specifico suo proprio, egli svolge una peculiare missione oggi quanto mai urgente nel panorama attuale, quella cioè di richia-

mare all'essenziale ricerca della giustizia nel coltivare la scienza giuridica, contro ogni positivismo e normativismo. È senz'altro questo appello l'aspetto di maggiore rilievo e pregio dell'ampia riflessione, di profondo spessore scientifico come dimostrano i testi, che si è avuta grazie al meritorio Congresso della *Consociatio* tenutosi in Urbe nel centenario del *Codex* del 1917.

Il volume si apre con l'indice generale (pp. 5-25) e la presentazione del Curatore, Jesús Miñambres (pp. 27-30), venendo in seguito riportato il significativo messaggio rivolto nell'occasione dal Sommo Pontefice, Papa Francesco (pp. 31-33), nel quale il Santo Padre stesso auspica una riscoperta del senso autentico del diritto nella Chiesa: la norma giuridica ha un ruolo essenziale e strumentale al contempo, il che postula inderogabilmente una genuina formazione giuridica che faccia comprendere la pastoralità del diritto canonico, il suo esistere in funzione alla *salus animarum*, la sua necessità in ordine alla virtù della giustizia, che sempre deve risplendere specialmente nella Chiesa. Dunque, viene presentato l'indirizzo di saluto dell'Em.mo Card. Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità (pp. 35-38), nel quale il Porporato evidenzia alcune questioni toccate dal Congresso: la fine dell'eurocentrismo, con riflessi pure su quella cultura giuridica che tanto ha influenzato le espressioni positive del diritto canonico, ma sulla quale questo a sua volta ha tanto inciso; l'emergere di altre culture giuridiche, nelle quali anche il diritto canonico è chiamato ad incarnarsi se vuole essere fedele alla propria vocazione di servizio alla missione della Chiesa; la globalizzazione, processo dalle molte facce, che presuppone l'adozione di strumenti giuridici nuovi per le

nuove esigenze della vita pratica che si presentano anche alla istituzione ecclesiastica. L'Autore ricorda, altresì, l'invito ai canonisti ed alla *Consociatio* (il cui fine è la ricerca e l'insegnamento) a dare un contributo allo sviluppo del diritto canonico affinché questo possa offrire, sia sul piano normativo che su quello – definito dal Cardinale – del “diritto vivente” (ovvero l'attività amministrativa e quella giurisprudenziale), risposte valide alle necessità di oggi, nella ferma certezza, ribadita dal Segretario di Stato, che, se è vero che la carità va oltre la giustizia, essa tuttavia non può prescindere da questa. La sfida, insomma, è quella della formazione, postulata dal bisogno di irrobustire la cultura giuridica in seno alla compagine ecclesiale.

Si entra, così, nella parte più ampia del volume, quella dedicata alle Relazioni (pp. 43-544). Il primo settore è dedicato proprio a codificazione piano-benedettina e culture giuridiche, nel quale si pongono considerazioni storico-culturali, delineando vantaggi e limiti dell'idea codificatrice, non senza ripercorrere i precedenti antichi ed esponendo i fattori più prossimi che portarono ed influenzarono l'opera del Legislatore canonico. Ad inaugurare tale settore è Mario Caravale, col testo intitolato: «*La cultura giuridica alla base del Codex Iuris Canonici del 1917*» (pp. 43-61); a cui segue l'attenta analisi di Carlo Fantappiè dei «*Vantaggi e limiti della codificazione del 1917*» (pp. 63-92) e la riflessione di Peter Landau: «*The meeting of Canon Law with Roman Law and Germanic Law*» (pp. 93-107). È, dunque, la volta di Ken Pennington col suo studio intitolato: «*Canonica jurisprudence and other legal systems in the medieval and early modern periods*» (pp. 109-118) e di Matteo Nacci; quest'ultimo riflette su «*La cultura giuridica dello ius publicum*

ecclesiasticum e la codificazione piano-benedettina» (pp. 119-128). Gli fa seguito l'intervento di Lorenzo Caravaglio: «*Il CIC 1917 e le codificazioni europee: eccezionalità o specialità*» (pp. 129-136). Il complesso studio di Federico Marti, invece, affronta un aspetto del tutto particolare: «*Il Codice del 1917 e l'Oriente. Presupposti storici e teorici*» (pp. 137-178).

La seconda sezione di questa prima parte fa un passo cronologico in avanti, concentrandosi sulla contemporaneità "più prossima": come richiamato da Papa Francesco nel suo messaggio in occasione del Congresso in parola, il Vaticano II ha aggiunto nuovi ed imprescindibili elementi al contesto nel quale la legge del Codice del 1917 vigeva, specialmente a livello ecclesiologico. All'approfondimento nello statuto epistemologico del diritto canonico, che ha postulato una revisione anche dei testi disciplinari sia per la Chiesa Latina che per le Chiese Orientali, non senza qualche analisi delle criticità e degli effettivi risultati conseguiti attraverso la codificazione, azzardando pure uno sguardo in avanti per rispondere alle sfide presenti, sono dedicate queste pagine di: Péter Erdö («*Il valore teologico del diritto canonico: una questione storica*», pp. 181-195); Giorgio Feliciani («*La codificazione per la Chiesa Latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*», pp. 197-217) e Cyril Vasil' («*La codificazione per le Chiese Orientali: attese e realizzazioni*», pp. 219-233).

Si giunge in tal modo alla terza sezione, nella quale il filo conduttore è la trattazione delle problematiche giuridiche di speciale rilievo nella vita ecclesiale odierna, viste secondo un duplice binario: uno che parte da fattori intra ecclesiali, l'altro che riflette sulla cornice culturale nella quale la Chiesa è ora

chiamata a compiere la sua missione. Sulla prima linea, troviamo gli interventi di Javier Otaduy, su «*Igualdad y diversidad, unidad y pluralismo, universal y particular. El derecho canónico sometido a prueba*» (pp. 237-273); di María Blanco, che intitola le sue pagine: «*Libertad de los fieles y jerarquía en la armonía entre los derechos de los fieles y la comunión eclesial*» (pp. 275-296); di Chiara Minelli («*"Omnis definitio periculosa est". Categorie fondamentali e linguaggio dei Codici*», pp. 297-308); di Maria d'Arienzo, su «*Codificazione e ius vetus*» (pp. 309-318) e di Thierry Sol («*Quel futur pour l'histoire du droit canonique après la première codification?*», pp. 319-336). Sulla seconda linea, invece, si pongono gli studi su argomenti giuridici molto presenti nella vita della Chiesa degli ultimi anni, come nel caso del riordino della materia processuale per quel che concerne la nullità dei matrimoni canonici, con riferimento alla misericordia e alla giustizia sia in un'ottica fondamentale, che in una più strettamente procedimentale, nonché per quel che afferisce alla materia della gestione ed amministrazione dei beni. Troviamo, allora, gli interessanti approfondimenti di: Carlos José Errázuriz M. («*La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*», pp. 337-357); Manuel Jesús Arroba Conde («*La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e la famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti processuali*», pp. 359-376); Mauro Rivella («*Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede*», pp. 377-383); Paolo Gherri («*Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione*», pp. 385-402); Diego Zalbidea («*Significado y*

límites del concepto de transparencia en la gestión de los bienes», pp. 403-412).

La quarta sezione giunge ad affrontare temi che pongono sfide di dialogo fra diritto canonico e sistemi giuridici civili. Forse è specialmente in queste pagine, che toccano argomenti tanto delicati e discussi, che più si può assaporare non solo la vera indole giuridica del diritto canonico, ma pure tutta la sua forza strumentale in ordine alla missione profetica della Chiesa di annunciare e di insegnare la Verità. Difatti, si ragiona qui in merito all'identità del diritto canonico nel suo confronto con la cultura secolarizzata e nel dialogo coi diritti secolari. Queste pagine annoverano fra gli autori: Ulrich Rhode («*La funzione d'insegnare della Chiesa in un contesto secolarizzato*», pp. 415-430); Carlo Cardia («*L'esercizio del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato*», pp. 431-479); Ludovic Danto («*Evolutions des législations civiles et incidences sur la législation canonique. L'exemple des unions civiles de personnes de même sexe et de l'homoparentalité*», pp. 481-491); Paolo Cavana («*Enti della Chiesa e diritto secolare*», pp. 493-544).

Giungiamo, a questo punto, alla seconda parte del tomo, nella quale si riportano le riflessioni delle tavole rotonde tenutesi in seno al Congresso, attorno al tema «*Cultura giuridica e altre culture giuridiche. Rilievi essenziali*» (pp. 549-729), che viene declinato al suo interno in tre sezioni. La prima raggruppa i lavori posti in prospettiva ecumenica e presenta, quindi, i testi di Norman Doe («*Canon Law and covenant in Anglicanism*», pp. 549-564) e di Heinrich De Wall («*An ecumenical perspective on canonical culture and other juridical christian cultures: Orthodoxy, Anglicanism, Protestantism*», pp. 565-576). Nella se-

conda, invece, si trovano le prospettive ebraica ed islamica, con gli scritti di Elie Raad («*L'Islam. Storia, fondamenti teologici e cultura giuridica*», pp. 579-593) e di Andrea Zanotti («*Cultura canonica e cultura giuridica ebraica*», pp. 595-616). Infine, nella terza sezione, si analizzano altre prospettive culturali, con gli studi di Jesu Pudumai Doss («*Cultura canonica e cultura giuridica indiana: storia e sfide*», pp. 619-637); di Jean Paul Betengne («*Culture canonique et cultures juridiques en Afrique*», pp. 639-655); di Carlos Salinas Araneda («*Codificación civil hispanoamericana y codificación canónica: influencias pasadas y problemas de presente*», pp. 657-675); di Vincenzo Buonomo («*Cultura canonistica e sistema giuridico internazionale*», pp. 677-711) e di Kurt Martens («*Canonical culture and legal systems in Common Law: a marriage doomed to fail?*», pp. 713-729).

Si approda, infine, all'ultima parte, in cui si raccolgono le comunicazioni tenute al Convegno (pp. 733-938). Il criterio scelto è quello di esporle in base all'ordine alfabetico del cognome dell'Autore, senza così che vi sia sotteso un filo conduttore, per altro la disomogeneità e la natura di collettanea di queste pagine rendevano difficile una migliore e più sistematica articolazione del materiale. Un piccolo limite della pubblicazione, poi, potrebbe essere l'eterogeneità adoperata nella metodologia bibliografica, come il Curatore stesso ammette fin dalle prime pagine: talora nell'apparato critico troviamo citazioni fatte secondo uno stile, talora secondo un altro, talora, invece, viene presentata una bibliografia generale a conclusione del testo. Questo, tuttavia, è del tutto comprensibile, data la vastità del numero degli Autori, e comunque non inficia in alcun modo gli

elevati contenuti offerti al lettore. Intervengono in codesta parte: Paola Buselli Mondin («L'avvocatura ecclesiastica nella cultura giuridica attuale», pp. 733-738); Javier Canosa («Il necessario contributo dei fedeli per la buona amministrazione ecclesiastica», pp. 739-745); Massimo del Pozzo («L'inquadramento sistematico del diritto costituzionale canonico nel CIC 1917», pp. 747-754); Francisco Junior De Oliveira Marques e Fernando Antônio Campos Viana («El patrimonio propio del religioso en el can. 668 y sus efectos en el vigente Código Civil brasileño», pp. 755-765); Elena di Bernardo («Il contributo del Cardinal Roberti all'evoluzione della cultura processualistica moderna», pp. 767-772); Jan Dohnalik («Il ruolo del foro interno. Le osservazioni della Penitenzieria Apostolica al primo Codice di Diritto Canonico», pp. 773-779); Benedict N. Ejuh («Canonical status of particular Churches in mission territories», pp. 781-787); Costantino-M. Fabris («L'evoluzione della nozione di foro interno: dal can. 196 del CIC 17 al nuovo can. 130 del CIC 83», pp. 789-794); Francesco Falchi («La natura pastorale del diritto ecclesiale e l'incontro tra diritto canonico e culture giuridiche nel magistero di Paolo VI», pp. 795-802); José Fernández San Román («La cuestión de la admisión al matrimonio de los que notorialmente abandonaron la fe y de los censurados en las fuentes históricas y en la Codificación de 1917. Una visión de síntesis y comentario», pp. 803-808); Mariangela Galluccio («Le deroghe al divieto di matrimonio misto nel diritto canonico e nel diritto ebraico», pp. 809-814); Manuel Ganarin («L'avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis», pp. 815-821); Montserrat Gas-Aixendri («Derecho Canónico y Teología: un

diálogo necesario para afrontar los desafíos de la pastoral familiar», pp. pp. 823-831); Juan González Ayesta («Due recenti misure adottate dalla Conferenza Episcopale Spagnola per favorire la trasparenza», pp. 833-838); Wojciech Góralski («La ricezione del Codex Iuris Canonici del 1917 in Polonia», pp. 839-847); Raffaele Granata («Il ruolo della codificazione canonica nel sistema delle fonti del diritto della Chiesa d'Inghilterra», pp. 849-854); Lucia Graziano («L'esperienza codificatoria della Chiesa Cattolica e il dialogo tra culture giuridiche», pp. 855-860); Aurora M^a López Medina («El Código y la Cátedra. Las primeras oposiciones tras el CIC de 1917», pp. 861-867); Jesús Miñambres («Finalità e titolarità nella definizione legale dei beni ecclesiastici», pp. 869-875); Agostino Montan («A cento anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1917: l'evoluzione della normativa della Vita Consacrata nel contesto della cultura giuridica contemporanea», pp. 877-886); Simona Paolini («La sistematica del De Religiosis nella generale ordinatio legum del CIC del 1917», pp. 887-892); Miguel M. F. Repetto Rolon («El orden público en el Código de 1917: raíces y contenido», pp. 893-898); Alessio Sarais («I riflessi della codificazione canonica nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano», pp. 899-904); Beatrice Serra («Ragioni della supremazia della lex nell'esperienza giuridica della Chiesa: note sparse sulle interpretazioni fra ius e potestas nella codificazione post-conciliare», pp. 905-910); Szabolcs Anzelm Szuromi («Justinian Serédi OSB's personal contribution in the codification of the CIC (1917)», pp. 911-918); Ilaria Zuanazzi («La mitezza quale paradigma della potestà di governo nella Chiesa», pp. 919-926).

Chiude l'opera la relazione conclusiva (pp. 927-938) del Presidente della Consociatio, Luis Navarro, che traccia una

sintesi ed un bilancio del Congresso, dicendone espressamente gli obiettivi, che per altro – come abbiamo tentato già di esprimere in precedenza – ci paiono essere stati raggiunti. Come ben evidenzia Navarro, il canonista – dinnanzi alle sfide del panorama attuale – è chiamato a recuperare la coscienza di essere un giurista (ovvero un cultore della giustizia), divenendo in tale modo “segno di contraddizione” e di richiamo alla loro autentica vocazione per gli ormai tanti legisti positivisti. Il Congresso, come emerge anche dallo studio di questi Atti, ha seguito una scansione cronologica: passato, presente e prospettive per il futuro. Fra queste ultime, il Presidente ne sottolinea e sviluppa tre, che riteniamo essere importanti piste che devono stimolare la canonistica per il prossimo avvenire: l’esigenza di andare oltre il Codice; la formazione giuridica dei canonisti e la formazione canonistica dei giuristi; la vocazione universalistica ed esemplare del diritto canonico.

E concludiamo allora con l’auspicio accorato che i lavori di tanti esimi Relatori, tenutisi in seno al prestigioso Congresso, che certamente s’è distinto per taglio e spessore, e che sono qui riportati, divengano non solo serio motore di ricerca e di riflessione per il canonista circa la materia che gli è propria, approfondendo pure le correlazioni con la società multi sfaccettata in cui viviamo, ma sia pure salutare provocazione a non emarginare il diritto canonico dalla cultura, dagli studi e dal panorama giuridico secolare, proprio per quella forza profetica e strumentale che questi ha, ovvero di richiamare alla missione di cercare il giusto e di promuovere la giustizia, superando ogni pericolosissimo riduzionismo positivista e normativista. Possano – pertanto – essere molti colo-

ro che si adopereranno in tale direzione, anche in seguito allo studio puntuale ed attento di questa meritoria opera.

GIOVANNI PARISE
parisemarco1980@virgilio.it
Membro ASCAI e GIDDC

PATRIZIA MORETTI (a cura di), *La carità, motore di tutto il progresso sociale. Paolo VI, la Populorum Progressio e la FAO*, Roma, Edizioni Studium, 2019, pp. 150.

MI pare opportuno iniziare, come si fa nel libro, con l’indice che qui riproduco, per onorare tutti coloro che hanno partecipato a questa *joint venture* intellettuale d’amore, alla base di tutto come risulta dal titolo.

Anzitutto la Presentazione del *Cardinale Pietro Parolin*; il Saluto di *José Graziano Da Silva*; la Prefazione di *Angelo Maffei*s e ancora un Saluto, quello di *Xenio Toscani*, e un altro di *Simone Bocchetta*. Poi l’Introduzione: *La carità, motore del progresso sociale*, di *Gabriele Di Giovanni*; *La Populorum Progressio* a 50 anni di distanza, di *Mons. Silvano Maria Tomasi* e *La carità eccede la giustizia* di *Fernanda Guerrieri*. Negli approfondimenti sono posti in evidenza L’azione internazionale della Santa Sede sotto il pontificato di Paolo VI di *Philippe Chenaux*; Paolo VI e la FAO: dalle relazioni con la Santa Sede agli indicatori per uno sviluppo socio-economico integrale di *Vincenzo Buonomo* e *Verso un nuovo umanesimo*: Paolo VI e la FAO. Spunti educativi presentati da *Patrizia Moretti*, nonché *Educazione per uno sviluppo sostenibile con esperienze lasalliane*, del *Segretariato Lasalliano Solidarietà e Sviluppo*. Conclude il tutto *Mons. Fernando Chica Arellano*.

Il lettore ne trae subito una bella visione profonda, che gli raccomando per l'amore che anch'io porto alla FAO, per averne fatto esperienza durante tre anni come Nunzio Apostolico, Rappresentante della Santa Sede presso gli Organismi delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura con sede a Roma, e altresì per il mio studio della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, specialmente durante e dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, il Magno Sinodo, come l'ho sempre chiamato, di cui sono altresì cultore quale storico ed ermeneuta.

Per tali due 'specializzazioni', diciamo così, anche per mantenere in termini ragionevoli la lunghezza di questo intervento di giudizio "critico" che mi è stato richiesto, limiterò la mia attenzione agli aspetti che concernano il Vaticano II e la FAO in sé.

Per il Concilio in parola inizierò col rilevare giustamente, con X. Toscani (p.15), l' "acuto senso della storia, sempre vivo in G. B. Montini". Aggiungo che il venire a Roma del futuro Paolo VI era motivato dal desiderio di studiare storia e ricordo altresì il suo insegnamento storico della Diplomazia Vaticana all'Istituto *Utriusque Juris* S. Apollinare dal 1931 (v. p. 653-670 del mio *Chiesa e Papa nella Storia e nel Diritto*, LEV, Città del Vaticano 2002). Ed è proprio quel vivo senso della storia a fargliene cogliere una ineludibile richiesta di universalità, del resto intrinsecamente cattolica.

Un'altra pennellata al Papa del Concilio Montini, la dà Simone Bocchetta indicandone l'attenzione ai giovani. Basta dire, da parte mia, che il Messaggio ad essi indirizzato alla fine del Magno Sinodo fu scritto dal Papa stesso.

Prosegue nell'attenzione ai giovani G. Di Giovanni richiamando il bellissimo testo classicamente montiniano, al Pio

IX-Aventino, che potrebbe essere intitolato "tenere gli occhi aperti". Esso così si conclude: "Ecco questa è la Vita vera! La vita cristiana!" L'Autore richiama poi le parole di Papa Francesco su Montini, che qualcuno definì "sovrano illuminato" (p. 38). Purtroppo tale espressione di Chenu risulta equivoca per un Vescovo di Roma specialmente al tempo di Papa Francesco. Nel capitoletto "L'azione internazionale della Santa Sede sotto il pontificato di Paolo VI", l'Autore parla di un "grande ritorno della Santa Sede nella scena internazionale". Certo la citazione qui di M. Merle e Ch. De Montclos non è felice perché non si può parlare, guardando il passato, in generale, della fine, con il Vaticano II, di "una concezione dualista secondo la quale la Chiesa si situerebbe, come entità già perfetta, di fronte a un mondo inesorabilmente cattivo". Riecheggia già qui un'ermeneutica conciliare della rottura, non corretta. Le linee seguenti vanno, mi pare, nella stessa linea (p. 66). È certo, invece, che la Enciclica "Ecclesiam suam" riuscì a sbloccare, "attraverso [la proposta] del dialogo il procedere inceppato di quella che sarà la *Gaudium et spes*". Ancora certo è che Benedetto XV, già ben prima del Concilio, "aveva stabilito il fondamento dottrinale della restaurazione cristiana della pace, quando aveva ricordato che la legge della carità evangelica non si applica solo alle relazioni fra gli individui, ma anche a quelle fra le nazioni. I suoi successori, Pio XI e soprattutto Pio XII, fecero loro questo programma di pace basato sulla riconciliazione dei Popoli e sul superamento dei nazionalismi" (p. 66s). E questo prima del Vaticano II (v. p. 73). Il messaggio di Papa Paolo VI fu di mutuo rispetto, di fratellanza, di pace e di solidarietà, come appare nel suo bellissimo Discorso alle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda poi la cosiddetta *Ostpolitik*, desidero riprendere un pensiero di Chenu sul rischio che Montini si era assunto “di riconoscere, per es., la legittimità del governo ungherese attribuito al fatto che “la vita della Chiesa avrebbe continuato a essere condizionata ancora per molto tempo” dal sistema politico in vigore nei Paesi al di là della cortina di ferro. Si trattava di salvare l’essenziale, vale a dire l’esistenza della gerarchia cattolica” (il “*modus non moriendi*”). Posso dire che tale visione di lunga durata era quella di Mons. Casaroli, il quale vagheggiava la possibilità che i regimi comunisti, pur conservando la loro caratteristica concedessero invece una certa libertà di religione. Su questo giudizio di possibilità non ero d’accordo, naturalmente, perché il marxismo non era soltanto totalitario – gli dicevo – ma anche totalizzante nell’approccio.

Un riflesso della questione si ebbe anche in Concilio (v. p. 72), in cui Papa Montini “mise tutta la sua autorità sulla bilancia per evitare una condanna del comunismo”. Egli fu ben coadiuvato nella soluzione della questione dal Segretario Generale Mons. Felici con la soluzione di inserire in una nota le citazioni di documenti ecclesiali anteriori di condanna, con chiarezza e fermezza di posizione, ma evitandone una nuova.

Per la partecipazione infine della S. Sede alla Conferenza di Helsinki, basti dire che il suo Atto finale, con l’inclusione dei diritti fondamentali della persona, e in particolare del suo diritto alla libertà religiosa, era “un fattore di pace”, grazie pure all’opera della Rappresentanza colà della S. Sede. Si “mise in moto in effetti un processo che portò, dieci anni dopo, alla liberazione dei popoli dell’Est dal comunismo” (p. 75), dilatando – ag-

giungo –, necessariamente, lo sguardo a tutti i fattori che vi contribuirono.

Il sottotitolo “Israele e la questione palestinese” porta in sé un’affermazione che non posso condividere, e cioè, la seguente: “il Concilio per eliminare ogni traccia di antisemitismo nella catechesi e nelle devozioni popolari, [la Chiesa] intraprese, nel campo della dottrina, una vigorosa attività”. Dispiace a questo proposito che l’A. non faccia distinzione fra antisemitismo (questione razziale) e antigudaismo (questione religiosa: v. il mio *Il Concilio Vaticano II. Contrappunto per la sua storia*, LEV, Città del Vaticano 2005, p. 138s.).

Anche quanto è retto dal sottotitolo “La guerra del Vietnam”, ritengo dovrebbe essere limato e sfumato in alcune espressioni che sembrano attestare una non continuità, nel rinnovamento, della diplomazia pontificia prima e dopo il Concilio. Delicato è pure l’aggancio “in piena sintonia” con la diplomazia italiana (v. p. 80).

E passo ora alla FAO in sé, per riprendere fondamentalmente qualche passo degli interventi sopra enunciati, quello del Prof. Buonomo (p. 81-101), di P. Moretti (p. 103-127) e di Mons. Fernando Chica Arellano, attuale Osservatore Permanente della S. Sede presso la FAO, l’IFAD e il PAM (p. 145-150).

La crescita, insieme, della Rappresentanza Pontificia in parola, direi, e dell’esperienza in essa del Prof. Buonomo si rivela nel suo bel contributo in cui emerge l’analisi dei discorsi di Papa Paolo VI alla FAO. Già il numero (nove) è indicativo del ruolo e dell’interesse condiviso delle due “istituzioni internazionali, S. Sede (e non Vaticano come si suol dire) e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Vi si rivela la visione cristiana di una famiglia nuova unita intorno alla condivisione

di valori comuni, frutto della concezione ad un tempo umana e trascendente della persona, del rispetto della sua dignità e della tutela dei suoi diritti. Trattati che caratterizzano la dimensione sociale della persona, la sua appartenenza a diversi popoli, ma che sono anche il fondamento dell'attività che della cooperazione internazionale è propria". In ogni caso "nulla che interessi il destino dell'uomo è estraneo alla Chiesa".

"Ma, ancora di più, non va dimenticato che di questo approccio Montini era stato cosciente fautore già prima dell'ascesa al ministero petrino, attraverso l'impulso dato alla collaborazione tra la Chiesa e le Istituzioni intergovernative nate dopo la Seconda guerra mondiale. Un merito che troverà conferma anche dopo la sua elezione al Pontificato e che avrà nelle visite alle sedi delle Organizzazioni Internazionali alcuni dei suoi momenti più significativi. Si tratta di un lavoro intenso, di cui ancora oggi si riscontrano le ragioni e gli effetti, e che ebbe un primo concreto risultato proprio con l'attenzione rivolta da Paolo VI alla FAO sin dalle origini dell'Istituzione".

Fu comunque Giovanni B. Montini, Sostituto della Segreteria di Stato, a guidare la formalizzazione di relazioni dirette e strutturali.

"Quanto avvenuto per la FAO presenta una duplice originalità: anzitutto perché è il primo caso di relazioni ufficiali instaurate dalla Santa Sede con un'Organizzazione del Sistema della Nazioni Unite; e poi per il fatto che nella FAO la Santa Sede si inserisce in una posizione realmente congeniale alla sua specifica natura. Questo secondo aspetto ha avuto indubbia conferma dalle decisioni e dalla prassi di altre Organizzazioni intergovernative, per essere poi legittimato dalla posizione assunta dalla Santa

Sede nel concorrere alla redazione della *Convenzione di Vienna sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le Organizzazioni Internazionali di carattere universale*, del 14 marzo 1975".

In tale contesto, d'inizio, non voglio dimenticare, con Mons. Ligutti, tanto ricordato ancora nel Comune di Varmo (Udine), dove qualche volta ho presieduto la Veglia Pasquale, e Padre William Gibbson, S.J., la categoria degli "Special Observers" alla FAO, poi Osservatore Permanente per i Rappresentanti, diciamo, della S. Sede, bella impresa di apertura di un cammino che poi sarà di molti.

E qui vale ricordare che per la FAO il trattamento della S. Sede "had no relation to the territorial extent of Vatican City, over which it exercised its sovereignty" (p. 91).

In ogni caso i discorsi pontifici alla FAO, il Prof. Buonomo li raccoglie col sottotitolo "Tra insegnamento e profezia" e li suddivide temporalmente in due periodi: 1965-1970 e 1971-1977, con due interventi in occasione di Conferenze ad hoc: quella della riforma agraria del 1965 e quella sull'alimentazione del 1974. Da essi rileviamo che la fame è una questione che appartiene all'ordine internazionale "ed è forse la più grave minaccia alla pace mondiale" (p. 93) (... "qui si gioca il destino di tutta l'umanità" ed essa, la Chiesa, non suggerisce una concreta soluzione a un determinato problema, ma professa una dottrina che le permette di giudicare quale siano, tra le soluzioni proposte, quelle che sono conformi alla dignità umana e in grado di garantire un progresso autentico per l'uomo e per la società". "Sono passaggi – nota l'Autore – che anticipano quelli che saranno alcuni dei contenuti della *Populorum Progressio*" (p. 94).

Dalla lettura dei testi tradotti in linguaggio internazionalistico, risulta che (p. 95)

(a) solo l'azione concertata di tutte le buone volontà sarà in grado di risolvere il problema più doloroso del nostro tempo [la fame] superando l'egoismo delle persone e degli Stati per realizzare soluzioni che rispettino la dignità di ogni persona e la sovranità di ogni nazione" (*ibidem*).

(b) "Vanno messi in opera tutti gli sforzi per ridurre le *spese militari* come fattore essenziale per poter con efficacia combattere la fame".

(c) "L'azione intergovernativa deve prevedere e definire anche qualche *sostenibilità* che oggi sembra essere il grande traguardo se non della prassi, almeno del linguaggio internazionale". (p. 96)

E qui entra una dichiarazione profetica circa il rischio per l'ecosistema per effetto di contraccolpi della civiltà industriale, di condurre a una vera catastrofe ecologica, sino a far temere una vera 'morte biologica' in un avvenire non lontano. Il Papa Paolo VI così parla nel 1970!

Il Prof. Buonomo, a questo punto, osserva che a partire dall'anno successivo dagli interventi si nota un cambiamento del modo con cui il Pontefice si rapporta con l'Organizzazione in parola, non più facendo riferimento alla storia e agli obiettivi immediati, ma procedendo ad un'analisi delle tematiche poste in agenda e dalla relativa documentazione predisposta degli organi della FAO.

Ecco così il tema dei giovani rurali appare, mentre poi si sottolinea il diverso modo di declinare il termine agricoltura nei suoi aspetti operativi, in lavoro dei campi, allevamento, foreste e pesca, superando la sola azione di emergenza e quindi le attività di aiuto pensate in ta-

le logica" (p. 98). Ciò portava il Papa a guardare "Il Programma Alimentare Mondiale, istituito nel 1963 nell'ambito della FAO per gestire le carestie con gli aiuti di emergenza. Il Programma – nota Buonomo – iniziava ormai a configurarsi in una sua autonomia gestionale quale organismo interistituzionale congiunto tra ONU e FAO" (p. 98).

Ricordiamo qui che dal 1996 vi è, per il P.A.M., un autonomo Consiglio di Amministrazione rilevando noi quanto segue: "Questo significava che la FAO dalle operazioni per le emergenze si sarebbe sempre più configurata come Istituzione di studio, progettazione e implementazione di strategie in stretta collaborazione con i governi nazionali" (p. 99).

È questo, della FAO come "Istituzione di studio", un punto da me spesso richiamato, durante la mia rappresentanza, per aiutare i grandi suoi critici a capirla meglio, dicevo: è come una Università e in tale categoria di istituzioni bisogna capirla, considerarla e giudicarla.

Assieme a questo intervento di calibro del Buonomo ricordo pure quello di Patrizia Moretti dal fascinoso titolo "Verso un nuovo umanesimo" con specificazione "spunti educativi".

Vi si illustra una sicura connessione con la *Populorum Progressio*, il tutto correlato da una rapida affermazione dell'età presente, per tentare di individuare alcune chiavi di volta del fenomeno della globalizzazione, in un approccio centrato sull'*umanesimo plenario*. Il lettore vi troverà buona e utile lettura ed anche ispirazione per promuovere una più equa ripartizione della ricchezza e conciliare le esigenze dello sviluppo con la tutela dei beni naturali.

La Moretti – segnale – si dedica specialmente in questo studio ad illustrare

l'appello di Paolo VI alla "promozione di un umanesimo plenario per uno sviluppo autentico nei discorsi per la FAO (p. 109-119) e si sofferma poi sul dialogo, via di una fraternità solidale". "L'umanità [infatti] costituisce una sola e grande famiglia, nella quale la sofferenza degli uni sia la sofferenza degli altri" (p. 110-122).

La trattazione "si conclude in gloria", ("un progresso veramente umano") "per la costituzione della civiltà dell'amore". "La crisi attuale non potrà essere superata, [cioè] se non mediante l'amore" (p. 123).

E concludiamo pure noi, con le parole dell'attuale Rappresentante della S. Sede presso gli Organismi delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura con sede a Roma, Mons. Fernando Chica Arellano, le seguenti, tratte dal discorso del Santo Padre Paolo VI, che esprimeva così il sostegno della Sede Apostolica all'opera compiuta dalla FAO "per alleviare le più grandi miserie, impegnandosi in una lotta senza quartiere per dare a ciascun uomo di che mangiare per vivere".

AGOSTINO MARCHETTO
amarchetto_1940@libero.it

GERALDINA BONI, *Il buon governo nella Chiesa: inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019, pp. 224.

LEGGIAMO con attenzione un nuovo volume monografico della Professoressa Geraldina Boni. Professoressa ordinaria all'Università di Bologna (Alma Mater Studiorum) nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, insegna Diritto Canonico e Storia del Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico e anche Diritto del Matrimonio e la Famiglia nelle conver-

genze tra diritti religiosi e diritti statali. Autrice di varie monografie, di molti saggi, è una relatrice attentamente ascoltata in Italia e all'estero. Oltre alla varietà degli interessi scientifici e la incisività della ricerca, spicca nell'A. un intento costruttivo che fa della difesa del diritto un baluardo non negoziabile. Le sue profonde convinzioni sulla valenza veritativa (e soteriologica) dell'agire giusto la conducono ad una formulazione di argomenti che non lasciano spazio né al ricatto del facile consenso né alla condiscendenza molle. In questo volume, un tale atteggiamento si confronta con un tema tanto attuale quanto impervio: l'esistenza (o meno) di un diritto dei fedeli a denunciare la mancanza di idoneità dei titolari degli uffici (leggasi, spesso, i pastori).

La sintesi del volume oggetto della nostra attenzione può essere formulata in questi tre paragrafi: il primo contenente la domanda sulla quale si riflette, un secondo attinente ai materiali di lavoro, e il terzo la conclusione dell'indagine.

La domanda è formulata in questo modo: «si tenterà di rispondere al quesito se i *christifideles* dispongano nello *ius canonicum* della possibilità e quindi di strumenti per reagire all'insediamento in uffici ecclesiastici di persone inidonee, non fornite delle qualità necessarie o inette, e che perciò si può presumere, con un indice di approssimazione notevole, mal adempiranno al loro mandato» (p. 17). I materiali di lavoro dell'indagine si esprimono sotto la forma di una convinzione: «siamo convinti che l'itinerario da approcciare per pervenire alla configurazione di questa 'abilitazione oggettiva alla comunità' sia non un sentiero scosceso segnato da labili 'tracce', ma una strada che finalmente non si

deve esitare a percorrere in quanto lastricata da corposi e solidi agganci nello *ius canonicum*, nelle sue norme scritte ma anche nei suoi architravi non scritti» (p. 104). La lettura attenta del volume conduce ad un risposta affermativa alla domanda posta: «Dovrebbe pertanto riconoscersi (...) il diritto dei fedeli di attivarsi in prima persona 'denunciando' la mancanza di idoneità dei titolari di uffici sia (...) durante l'appuntamento e predeterminazione della collazione dell'ufficio (...) sia una volta che essa sia avvenuta, quale 'protesta' ragionevole alla medesima» (p. 166); «Un diritto (...) che inoltre, (...) non può non includere l'aspetto deontico dell'obbligo» (p. 169).

Consapevole di trovarsi di fronte ad un problema grave, l'A. evita di aggiungere la sua voce ad un coro di lamenti e aspettative meramente ipotetiche. Al contrario, sviluppa il suo studio, la sua analisi e le sue conclusioni nell'ambito della conoscenza e del funzionamento del diritto. Con la profonda convinzione che esiste un dover-essere intrinseco alla vita della Chiesa, da scoprire ed esplicitare, sia nella descrizione del problema, che nella fissazione dell'oggetto di studio, e nella ricerca di argomenti, principi, strumenti ed applicazioni, non si cerca altro che un rimedio giuridico ad un problema giuridico.

L'intero volume è impregnato di un forte senso di urgenza in relazione ad alcuni gravi problemi di governo della Chiesa. L'urgenza diventa particolarmente impellente nella misura in cui si dimostra che l'ordine canonico è già dotato di strumenti che permetterebbero di affrontare con decisione tali problemi. Uno di essi, certamente non l'unico ma ritenuto di importanza strategica, è quello scelto come oggetto centrale della monografia.

Questa importanza strategica dell'oggetto di studio si percepisce per i legami che ha con i principali temi relativi alla dimensione giuridica del governo della Chiesa. In lungo e largo, nel lavoro compaiono i più complessi crocevia giuridici di cui la dottrina canonica si è occupata in relazione al governo della Chiesa come servizio. In un continuo dialogo con essa, con acume e impegno di sintesi l'A. fronteggia questi temi cruciali in quanto messi in relazione con il filo argomentativo della monografia.

Il punto di partenza dell'A. è il diritto al buon governo. Questo diritto dei fedeli offrirebbe la base giuridica all'interno della quale s'inserirebbe il diritto di denuncia dei fedeli in rapporto alla mancanza di idoneità dei titolari di uffici ecclesiastici. L'impegno profuso nella monografia, oltre a ribadire che questo diritto al buon governo non è una aspettativa più o meno sfumata, cerca di mettere a fuoco una espressione operativa e concreta, appunto la partecipazione dei fedeli alla selezione dei pastori: «Il buon governo sul quale si dispiega l'ipotizzato diritto dei fedeli parrebbe quindi un concetto astratto e impalpabile, che però (...) al fondo e in sostanza si impernia e si alimenta di persone fisiche agenti *hic et nunc*. Esso pertanto si materializza, si incarna cioè, e non può non incarnarsi, in buoni governanti ed esecutori: (...) dalla qualità delle persone dipende la qualità delle decisioni» (pp. 31-32).

Al di là di qualsiasi approccio rivoluzionario o romantico, il passo successivo è quello di riflettere sul contesto giuridico in cui si collocano le provviste degli uffici nella Chiesa. È all'interno del conferimento dell'ufficio che si riflette sul ruolo dei fedeli riguardo alla verifica della idoneità dei titolari. È qui che entra in gioco la riflessione sulle basi giuri-

diche del governo nella Chiesa. Vengono passate in rassegna questioni come il rapporto tra discrezionalità e giustizia, gli elementi costitutivi della procedura amministrativa (con le carenze che la dottrina non manca di sottolineare), la radice del principio di corresponsabilità, etc., che danno luogo a interessanti riflessioni su cui basare l'intervento dei fedeli nel provvedimento di nomina a titolare di un ufficio. L'A. non si ferma alle questioni più ovvie o accademiche, cercando invece di giungere al cuore del problema: «L'ipotesi di nullità laddove non ricorrenti qualità oggettive richieste *ad validitatem* non crea soverchi problemi, almeno in teoria: ma la *promotio* ad un ufficio può essere claudicante per una congerie di motivi attinenti altresì proprio a quell'*idoneitas* che si delinea dal miscelarsi ed ibridarsi di diverse qualità che vanno, discrezionalmente ma non arbitrariamente, valutate, soppesate, temperate» (p. 56).

Infatti, un vero servizio ai fedeli dipende da queste qualità, essendo quindi coerente che la loro mancanza possa fondare, in capo ai fedeli, una obiezione da opporre all'autorità ecclesiastica. Tale obiezione potrebbe essere sollevata sia durante la fase di preparazione dell'atto amministrativo di provvista, che nello svolgimento delle funzioni, qualora tali qualità necessarie costitutive dell'idoneità andassero perse. A riprova della doverosità dei requisiti di idoneità, l'A. si esprime vigorosamente sul dovere di formazione dei titolari di funzioni ecclesiali. Come succede a più riprese nel libro, questo dovere viene spogliato di contorni meramente esortativi per essere configurato con inequivocabili profili di giustizia e, di conseguenza, di esigibilità.

La perdita di idoneità *durante munere* è

oggetto di analisi puntuale. Oltre ad uno sguardo interrogativo sui principi e sulle norme già esistenti che attendono di essere puntualmente applicati, vengono proposti due riferimenti che contribuiscono a riflettere sulla base del diritto di intervento dei fedeli nell'oggetto di studio. Da un lato, si offrono interessanti spunti sui codici di condotta dell'ambiente di lavoro italiano e, dall'altro, si indaga sui doveri ecclesiali in materia patrimoniale, specialmente quelli che prevedono l'informazione a favore dei fedeli.

La seconda metà della monografia contiene ulteriori sforzi costruttivi. Sotto il titolo "Un itinerario normativo verso la positivazione di un diritto-dovere dei fedeli alla denuncia di non idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici", e sulla solida base dei risultati che precedono, riguardo all'intervento dei fedeli nella provvista dell'ufficio e *durante munere*, nel capitolo iv si esplorano più possibilità. Qui si percepisce l'impulso costruttivo, che non si accontenta dei ragionamenti presentati in precedenza: «perché il diritto al buon governo non sia relegato a pura enunciazione di propositi magnanimi (...) occorre dunque scandagliare minutamente l'ordinamento canonico alla ricerca di puntelli per edificare col crisma della giuridicità e configurare nei suoi connotati identificanti una 'legittimazione popolare', per così dire, a esteriorizzare la situazione patologica di persone inidonee investite di uffici ecclesiastici in modo che si provveda. Un primo stadio embrionale ed incipiente lo abbiamo toccato concentrandoci in precedenza sul can. 212 § 3, anche in correlazione al can. 50: ma reputiamo che siano viabili altri percorsi normativi. Si può procedere preliminarmente per via di analogia, scovando, in

prospettiva euristica, gli istituti giuridici omogenei con i quali è plausibile una comparazione ovvero un'assimilazione» (p. 112).

Queste parole esprimono bene l'instancabile ricerca di un solido fondamento per la cristallizzazione del diritto oggetto della ricerca. Dietro una tale insistenza che "preme", forse si vuol esprimere che non basta ripetere molte volte che qualcosa sia necessario o talvolta opportuno (o forse molto desiderato) perché diventi un diritto. Si è convinti che il diritto sia qualcos'altro, un'ordinazione razionale dell'ordine sociale in cui sono in gioco certamente beni preziosi, ma soprattutto beni dovuti in giustizia, ossia ciò che è di più solido e necessario perché il bene personale e collettivo, naturale e spirituale, non rimanga una "pura enunciazione di propositi magnanimi" (p. 112). D'altra parte, non è da escludere che l'esperienza degli ultimi decenni di accoglienza tiepida dei diritti dei fedeli e della troppo nominalistica considerazione della missione dei pastori come servizio, sia all'origine della necessità di riproporre il rapporto intrinseco tra le esigenze giuridiche e la salvezza delle anime (forse, in primo luogo, quelle dei pastori). La tempra dell'A. in questo senso è stata più che dimostrata in altri suoi scritti, anche in questo di cui ci occupiamo.

Nel capitolo iv e fino alla fine dei lavori, si intraprendono rigorosamente ulteriori percorsi costruttivi per il già citato "diritto-dovere dei fedeli alla denuncia di non idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici". Per vagliare la fondatezza delle analogie si studiano il diritto di petizione e l'istituzione della *remonstratio*.

Quella che viene percepita come una certa debolezza del diritto di petizione per influenzare in modo effettivo la no-

mina dei titolari degli uffici, e la configurazione intrinseca della *remonstratio* in chiave di difesa delle posizioni personali (individuali, non egoistiche), spingono a riflettere sulla difesa di interessi collettivi o diffusi. A questo riguardo si stabilisce un dialogo con le basi dottrinali di questa possibilità, con i limiti specificati in questa materia dalla Segnatura Apostolica. Il dialogo diventa persuasione, nel verbo acuto dell'A. che vede con limpida chiarezza la ragione di bene comune insita in un incisivo intervento dei fedeli in questo campo, pur rendendosi conto che è necessario continuare ancora ad avanzare in questa direzione per ottenere un risultato veramente operativo. Vengono cercate ulteriori analogie nel dovere dei fedeli di rivelare impedimenti al sacramento del matrimonio e quello dell'ordine sacro, e nel singolare ambito della "azione popolare" tesa a promuovere modelli di santità ecclesiale, nelle cause di beatificazione e canonizzazione.

Gli ultimi due capitoli trattano degli specifici strumenti di tutela che potrebbero essere il canale operativo per l'esercizio del diritto dei fedeli in relazione all'idoneità dei titolari di cariche. Vengono argutamente vagliate la tutela penale offerta dal c. 1389 CIC in relazione all'abuso di potere, i parametri della responsabilità per il danno causato dall'autorità sulla base del c. 128 CIC, nonché il recente M. Pr. Come una Madre amorevole, che prevede la rimozione dell'incarico di soggetti gravemente negligenti. È interessante l'incursione nelle ragioni che avrebbero portato a non introdurre nel Codice attuale la denuncia dei fedeli contemplata nel c. 1935.1 del CIC-1917, così come le indicazioni che attribuiscono ai fedeli un diritto-dovere di vigilanza in relazione agli abusi liturgici.

Pur rilevando le difficoltà di una applicazione netta, l'A. si ferma a mostrare come la logica interna della responsabilità giuridica (in particolare quella *ex c.* 128 CIC) nei confronti dell'autorità che nomina i titolari di uffici e cariche dovrebbe essere applicabile in questo campo. Consapevole degli stretti margini all'interno dei quali oggi opera questa forma di responsabilità, afferma: «Allora occorre piuttosto circostanziare meglio: è sì stato vulnerato il diritto dei fedeli ad essere bene governati, ma attraverso un comportamento illegittimo preciso che si è concretamente estrinsecato con la provvista di un ufficio a persona inidonea, coll'aggiuntivo danno che eventualmente da tale pregiudizievole atto, e dunque da una cattiva azione di governo dell'investito, potrebbe esserne disceso» (p. 217). Spuntano ovviamente gli elementi essenziali del danno risarcibile.

L'enfasi posta su ciascuno degli argomenti proposti nel corso del volume implica un richiamo di attenzione al sapere canonistico. Pure in tempi in cui ci si aspetta che il diritto canonico si occupi di situazioni di emergenza è necessario arrivare alle cause dei mali che assillano la vita ecclesiale. E le cause sono a volte remote e poco evidenti. La riflessione presente in questo volume stimola i canonisti a recuperare la fiducia nella loro missione di aiuto efficace ai fedeli, nella messa a punto degli strumenti che possano favorire il buon governo e nella necessità di essere propositivi e non accomodanti.

L'A. in questo volume è consapevole di aver dedicato enormi energie ad una causa, quella del buon governo, in cui crede. Ma è una causa che deve essere spiegata e costantemente rivista per non ristagnare tra la passività dei fedeli e l'inerzia dei pastori. L'impulso di papa

Francesco in questa direzione è visibile in tutta la monografia, come esplicitamente affermato dalla prima pagina della sua Premessa: "L'attuale pontificato e gli appelli alla corresponsabilità dei fedeli e soprattutto dei laici".

Siamo abituati al verbo di questa A., a volte acceso e sempre appassionato, integro e per nulla condiscendente. Il dialogo con la dottrina scientifica è generoso e puntuale, non come esigenza di giustificazione delle proprie argomentazioni, ma come atteggiamento onesto, consapevole che la ricerca è sempre corale, condivisa, una strada che si percorre insieme. Ammette senza ambiguità che a volte spinge l'argomento ai limiti della sua elasticità, che alcune materie meriterebbero un'attenzione molto più attenta di quanto le sue sintesi (peraltro sempre intelligenti) ci permettano di cogliere.

L'opera si inserisce in un'ampia linea di pensiero canonistico che vuole rivalutare il governo ecclesiale incanalandolo nei suoi margini giuridici, il che include un coinvolgimento dei fedeli e particolarmente dei fedeli laici. A poco a poco ci si sta rendendo conto che ci sono beni troppo seri coinvolti nel governo, soprattutto nel governo su chi governa, per lasciarlo al capriccio di esortazioni sentimentali o alle vaghe intuizioni dell'uno e dell'altro. Il presente lavoro mostra egregiamente come il fiuto dei fedeli rivendichi giustamente canali sostanziali e formali per avere l'efficacia in ordine alla quale è stato a loro concesso (da Dio, certamente).

FERNANDO PUIG
fpuig@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce

ALICE DE LA ROCHEFOUCAULD, CARLO M. MARENGHI (eds.), *Universal Access to Medicines - Ethical Reflections on Ending Pediatric HIV*, The Caritas in Veritate Foundation, Geneva 2018, pp. 258.

THE right to the highest attainable standard of physical and mental health is a basic human right; it is, in fact, a right to life. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) includes the right to health and medical care within the “right to an adequate standard of living”. Sustainable Development Goal 3 also includes targets to support “the research and development of vaccines and medicines for both communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries” and to provide “access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on TRIPs Agreement and Public Health”.

Despite its formal acknowledgement, the full enjoyment of the right to health remains an elusive goal for millions of people around the world, due to the lack of access to high quality, accessible, affordable and acceptable medicines. As a case in point, millions of people, including children, continue to be infected with HIV, even though early diagnosis and treatment with combination anti-retroviral medications could significantly prevent the further spread of this disease.

On 4 December 2018, in its eleventh working paper entitled “Universal Access to Medicines - Ethical Reflections on Ending Pediatric HIV”, the Caritas in Veritate Foundation published a debate on emerging and pressing international

issues and proposed a guideline for discussion and negotiation processes already being considered within the United Nations System, and in which the Holy See and representatives of Catholic-inspired organizations were already involved.

Thanks to the significant contributions from experts engaged in international organizations, such as the World Health Organization (WHO), pharmaceutical industries and faith-based organizations, the paper is expected to serve as a useful informative resource facing those urgent issues. Moreover, the work offers Catholic Church-related perspectives on the topic as they are discussed in forums such as UN General Assembly Special Sessions (UNGASS), UN High-Level Events, discussions and decision-making at Governing Bodies of the World Health Organization (WHO) and UNAIDS, the General Assembly Meeting of the World Intellectual Property Organization (WIPO), civil society conferences and advocacy activities.

The publication covers general principles and issues related to the right to the highest attainable standard of health, from the perspective of international law. However, the main focus of the work is on how to reduce morbidity and mortality among children living with HIV. The paper is divided into two sections: a first part including chapters on relevant themes and written by academics and experts in the field, and a second part containing a compilation of all recent Catholic Church texts on the specific theme. This two-faceted approach aims at integrating the human dimension and the centrality of human dignity within discussions on access to early diagnosis and treatment for children living with HIV.

The leading article was presented by His Eminence Cardinal Peter K. A. Turkson, Prefect of the Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development, who already convened several consultations that led to the creation of the “Action Plan for Scaling Up Early Diagnosis and Treatment of Children and Adolescents”, which currently is being implemented by major stakeholders in the field, including governments, multi-lateral organizations, private sector, faith-based organizations, and groups of people living with HIV. The outcomes of this process are being monitored and reported on a regular basis.

Cardinal Turkson reflects on the principle of the ‘*common good*’, which, according to the Social Teaching of the Church, is “the good of all people and of the whole person”. When applied to the field of medical and pharmaceutical research, this principle requires that the resulting achievements effectively and equitably benefit all mankind. According to Cardinal Turkson, policies and laws should always maintain a perspective focused on the respect and the promotion of human dignity, in a spirit of solidarity within and among nations. While recognizing the value of protect-

ing intellectual property rights, Cardinal Turkson encourages a reflection on the purpose of such rights. Too often we note a predominant emphasis on profitability of medicines and diagnostic tools, resulting in prohibitive price structures. On the contrary, the right to health should always be prioritized over private interest and, therefore, access to medicines should be guaranteed in accordance with the principle of non-discrimination and in a spirit of equity, transparency, participation and accountability.

Without timely, effective and cooperative action, HIV will continue to claim the lives of too many children and adolescents. There is an urgent need to implement attainable and measurable milestones in the efforts to end HIV among children by 2020 by making available early diagnosis and treatment in order to “leave no child living with HIV behind”. These children are part of our future. Without access to early diagnosis and antiretroviral treatment, more than one third of them die before their first birthday, and one half before their second birthday.

FERNANDO CHICA ARELLANO